



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 536

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 23 febbraio 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 9

Plenaria » 10

2^a - Giustizia:

Plenaria » 20

5^a - Bilancio:

Plenaria » 32

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 37

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 226) » 44

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227) » 44

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 45

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 224) » 63

Plenaria » 63

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 225) » 67

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	»	77
<i>Plenaria</i>	»	77
 Commissioni bicamerali		
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	105
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	106
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	112
 <hr/>		
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	113

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (n. COM (2016) 39 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, rileva che la proposta di regolamento sul mercurio in esame è volta a dare attuazione alla Convenzione di Minamata: si tratta di un accordo volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, attraverso una serie di disposizioni che ne coprono l'intero ciclo di vita. In tal senso la Convenzione prevede restrizioni in materia di approvvigionamenti e di commercio del mercurio, nonché restrizioni in diversi processi produttivi che lo utilizzano, nell'estrazione dell'oro su piccola scala e a livello artigianale, così come in materia di emissioni e rilasci in ambiente derivanti da tale attività. Al fine di ratificare e dare attuazione alla Convenzione di Minamata è necessario che alcune disposizioni della Convenzione siano recepite nella legislazione UE: a ciò provvede la proposta di regolamento in esame, dettando una serie di misure e abrogando contestualmente il regolamento (CE) n. 1102/2008.

Passa quindi a illustrare le parti di competenza della Commissione industria del Regolamento in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 3, che vieta l'esportazione del mercurio, dei composti a base di mercurio e delle miscele, indicati nell'allegato I, salvo che siano destinati ad attività di ricerca in laboratorio. È inoltre vietata l'importazione del mercurio da utilizzare nell'estrazione dell'oro su piccola scala o per usi artigianali nonché del mercurio e delle miscele, di cui all'allegato I, destinati a uso diverso dallo smaltimento come rifiuti. In linea con l'articolo 3 della Convenzione di Minamata, le importazioni sono consentite solo in due ipotesi: qualora il mercurio sia esportato da un Paese firmatario della Convenzione e non provenga da estrazione primaria, o se sia esportato da un Paese non firmatario, non provenga da estrazione primaria e il Paese di destinazione abbia concesso l'autorizzazione scritta all'importazione. Al fine di contenere gli oneri amministrativi, l'attuazione e il controllo del divieto di importazione saranno garantiti dalle autorità nazionali appositamente designate.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 viene vietata l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, indicati nell'allegato II, salvo nel caso in cui si tratti di prodotti utilizzati per scopi militari o di protezione civile oppure utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o come campioni di riferimento; sono fatte salve le disposizioni più rigorose contenute in altri atti legislativi dell'Unione europea. Al fine di stabilire i formulari commerciali che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare per l'importazione e l'esportazione, la proposta conferisce alla Commissione europea il potere adottare atti di esecuzione attraverso la procedura di comitato.

Sono poi previste restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio e dei suoi componenti nelle attività industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2019 viene infatti stabilito il divieto di utilizzo del mercurio nei processi di produzione indicati nell'allegato III. Tuttavia, per alcuni processi è prevista una deroga conformemente ad alcune prescrizioni.

Viene inoltre sancito il divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato dei prodotti con aggiunta di mercurio non utilizzati prima del 1° gennaio 2018 e dei processi di produzione che non esistevano prima di tale data. Nel caso in cui un operatore economico volesse fabbricare un nuovo prodotto a base di mercurio, immetterlo sul mercato o avviare un nuovo processo di produzione dovrà fornire allo Stato membro interessato un'apposita documentazione recante la descrizione tecnica del processo o del prodotto, la valutazione dei rischi per l'ambiente e le modalità per garantire un'elevata protezione dell'ambiente e della salute umana. Sulla base di tali informazioni la Commissione europea potrà, mediante atti di esecuzione, autorizzare tale processo o prodotto previa verifica volta ad appurare se esso apporti importanti benefici per la salute umana e per l'ambiente e se, a pari benefici, non vi siano alternative tecnicamente ed economicamente applicabili.

Per quanto riguarda l'attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, la proposta stabilisce per gli Stati membri dove

si svolge l'obbligo di ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso e le emissioni del mercurio e dei suoi composti elaborando dei piani d'azione nazionali, i cui contenuti sono indicati nell'allegato IV.

In materia di amalgama dentale, che rappresenta il secondo più importante uso del mercurio nell'Unione, la proposta prevede che ne sia consentito l'uso solo in forma incapsulata. I dentisti, inoltre, saranno obbligati a dotarsi di separatori in grado di trattenere e raccogliere residui di amalgama contenenti mercurio e garantire un alto livello di raccolta. Le suddette disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, illustra le parti di competenza della Commissione ambiente, segnalando che l'articolo 7 stabilisce che lo stoccaggio provvisorio del mercurio e dei suoi componenti deve avvenire in modo ecocompatibile. Allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti di mercurio è dedicato l'articolo 11, che elenca le sostanze da considerare rifiuti e quindi soggette a smaltimento. Ai sensi dell'articolo 12, le imprese coinvolte nella produzione di tali sostanze dovranno fornire ogni anno alle autorità nazionali competenti le informazioni riguardanti la quantità di mercurio immagazzinato negli impianti e inviata ai siti di stoccaggio temporanei o permanenti. L'articolo 13 stabilisce che, in deroga a quanto disposto dalla direttiva 1999/31/CE in materia di discariche, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente o in via permanente in impianti di stoccaggio sotterranei o temporaneamente in impianti di stoccaggio in superficie. La proposta di regolamento contiene, all'articolo 14, disposizioni relative alle sanzioni applicabili per violazione delle norme previste, mentre l'articolo 15 disciplina le relazioni che gli Stati membri dovranno elaborare, aggiornare e pubblicare *on-line*. In particolare, queste ultime, in linea con quanto previsto dalla convenzione di Minamata, dovranno contenere le informazioni riguardanti l'applicazione delle norme previste, le informazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo di relazione stabilito dalla Convenzione, una sintesi delle informazioni riguardanti i rifiuti di mercurio di cui all'articolo 12, nonché un elenco delle scorte di mercurio superiori alle 50 tonnellate e un elenco delle fonti di approvvigionamento di mercurio che generano scorte annue superiori a 10 tonnellate. Tali relazioni dovranno essere inviate dagli Stati membri alla Commissione europea entro un mese dalla loro pubblicazione, sulla base di questionari appositamente approntati. Da ultimo, la proposta conferisce – articoli da 16 a 18 – alla Commissione europea dei poteri delegati e competenze di esecuzione, al fine di recepire le decisioni adottate dalla Conferenza delle parti della Convenzione. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio (COM (2016) 42 definitivo) (n. 95)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore DALLA ZUANNA (*PD*), ricorda preliminarmente che la Convenzione deve essere sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ad oggi, gli Stati che hanno provveduto in tal senso sono ventitrè. La proposta di decisione in esame, presentata il 2 febbraio 2016, mira quindi ad approvare la Convenzione precisando che il deposito degli strumenti di ratifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dovrebbe avvenire collettivamente e in modo coordinato per garantire che la Convenzione entri in vigore contemporaneamente per l'Unione europea e gli Stati membri.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, si rimette alla relazione svolta dall'altro relatore, senatore Dalla Zuanna.

Si apre la discussione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede chiarimenti sul termine di entrata in vigore della convenzione.

Risponde la senatrice FISSORE (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, precisando che la fissazione al 2019 del termine per l'entrata in vigore di talune norme deriva dall'esigenza di garantire agli Stati membri il tempo necessario per i richiesti adeguamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Sottocommissione per i pareri137^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

370^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1870) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(157) *Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 5.105 e 5.108 sono stati riformulati in un testo 2, pubblicati in allegato, al fine di recepire le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/1, a condizione che sia riformulato premettendo, alle parole «in forma associata», la parola «anche». Tale inciso, poi, dovrebbe essere collocato dopo la parola «concorrono».

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/9.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 1.1.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.11 e 1.12, in quanto la materia è trattata nell'articolo 4.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.47 e contrario sugli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere conforme a quello del relatore.

Quanto all'emendamento 1.100, ritiene opportuno che, nell'ultimo capoverso, sia soppresso il riferimento alle fondazioni bancarie e sia, invece, aggiunto il seguente periodo: «Alle fondazioni bancarie, enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi».

Sarebbe irragionevole, infatti, applicare le norme in esame anche a tali enti, che, proprio in virtù della loro peculiarità, sono già disciplinati in modo dettagliato da una specifica normativa. Al contempo, non si può neanche disconoscere che le fondazioni bancarie perseguono le medesime finalità degli altri enti del Terzo settore.

Il relatore LEPRI (*PD*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede per quale motivo, nella prima stesura dell'emendamento, le fondazioni bancarie erano state inserite nell'elenco di enti non facenti parte del Terzo settore.

Il sottosegretario BOBBA precisa che l'opportunità di tale modifica è emersa dopo attenta riflessione. Infatti, dalla precedente formulazione, si sarebbe potuto desumere erroneamente che le fondazioni bancarie perseguono finalità diverse da quelle caratteristiche del Terzo settore. In realtà, come già precisato, tali enti sono sottratti all'applicazione della normativa in esame soltanto per la loro peculiare natura, che richiede una specifica disciplina.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), accogliendo la proposta del relatore, riformula il subemendamento 1.100/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE precisa che i subemendamenti presentati al testo originario dell'emendamento 1.100, qualora compatibili, si intendono riferiti anche al testo 2.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e favorevole sugli identici 2.2 e 2.3.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, nonché sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.100/4, 2.100/5, 2.100/6 e 2.100/7. Esprime, altresì, parere contrario, sugli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47 e 2.48.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, nonché sui subemendamenti 3.100/1, 3.100/2, 3.100/3, 3.100/4 e 3.100/5.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 3.31 e contrario sugli emendamenti 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Segnala, in particolare, che la modifica proposta con l'emendamento 3.31 appare quanto mai opportuna, in quanto – a causa di un'aporia nella normativa vigente – sarebbe attualmente impossibile una trasformazione diretta delle associazioni in fondazioni.

Chiede, quindi, un accantonamento dell'articolo 4.

L'articolo 4 e gli emendamenti ad esso riferiti risultano, quindi, accantonati.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24.

Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento 5.500/1, nonché sugli emendamenti 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35 e 5.36.

Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti 5.501/1, 5.501/2, 5.501/3, 5.501/4, 5.501/5, 5.501/6, 5.501/7, 5.501/8, 5.501/9, 5.501/10, 5.501/11, 5.501/12, 5.501/13, 5.501/14, 5.501/15, 5.501/16, 5.501/17, 5.501/18, 5.501/19, 5.501/20 e 5.501/21.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 (testo 2), 5.106, 5.107, 5.108 (testo 2), 5.109, 5.110, 5.111 e 5.112.

Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti 5.502/1, 5.502/2 e 5.502/3, nonché sugli emendamenti 5.113, 5.114, 5.115, 5.116, 5.117, 5.118 e 5.119.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.500, 5.501 e 5.502. Quanto all'emendamento 5.3, propone di sostituire le parole «riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore» con le seguenti «riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, la specificità delle organizzazioni di soli volontari, anche quelle operanti nella protezione civile, e le tutele dello *status* di volontario».

Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore LEPRI (*PD*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 5.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (n. COM (2015) 670 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006, con il quale si era istituito un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

(codice frontiere Schengen) per rafforzare la sicurezza nello spazio senza controllo alle frontiere interne.

La proposta introduce l'obbligo, per gli Stati membri dell'Unione europea, di effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione – ovvero i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari che non sono cittadini dell'Unione europea – quando attraversano la frontiera esterna, attraverso la consultazione delle banche dati sui documenti smarriti o rubati e al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questo obbligo si applica a tutte le frontiere esterne, ossia alle frontiere aeree, marittime e terrestri, sia all'ingresso che all'uscita.

Tuttavia, qualora la consultazione sistematica delle banche dati per tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione rischi di avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri o con una minaccia per la salute pubblica. L'analisi dei rischi dovrebbe essere comunicata all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e a Frontex.

La presente proposta, inoltre, rafforza la necessità di verificare gli identificatori biometrici di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Quest'ultimo ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'Unione europea, al fine di renderli più sicuri e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del passaporto o alla legittimità del titolare, le guardie di frontiera dovrebbero verificare tali identificatori biometrici.

Attualmente, gli Stati membri sono tenuti a effettuare, all'ingresso, verifiche sistematiche sui cittadini di Paesi terzi in tutte le banche dati; all'uscita, invece, le attuali disposizioni non prevedono che le verifiche per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna debbano essere eseguite sistematicamente. La modifica, pertanto, conformerà gli obblighi di verificare sistematicamente, anche all'uscita, che un cittadino di un Paese terzo non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, rileva che la previsione del controllo alle frontiere esterne è introdotta nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e che essa contribuisce alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni riguardanti l'estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello di Unione europea.

In merito al principio di proporzionalità, invece, rileva che le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. In-

fatti, il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti rilevanti per la sicurezza interna.

Infine, osserva che la proposta non incide sull'ordinamento nazionale e non ha effetti diretti sulla legislazione regionale, in quanto la materia è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della Costituzione. Inoltre, dalla proposta non risultano ulteriori oneri finanziari per lo Stato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime perplessità circa l'assenza di ulteriori oneri finanziari per gli Stati nazionali. Infatti, a suo avviso, saranno quanto meno necessari strumenti idonei e ulteriori dotazioni organiche di personale preposto ai controlli.

Inoltre, chiede se siano previste forme di collaborazione tra gli Stati, al fine di evitare che gli oneri per la sicurezza dell'intera Unione europea ricadano esclusivamente sui Paesi frontalieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE (n. COM (2015) 671 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore BRUNI (*CoR*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di istituire una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera – sviluppata sulla base di Frontex – e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Il compito della guardia costiera e di frontiera europea è attuare la gestione integrata delle frontiere secondo il principio della responsabilità condivisa.

Il ruolo essenziale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione europea, verificare l'efficace funzionamento del controllo alle frontiere esterne degli Stati membri, svolgere valutazioni delle vulnerabilità e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni di rimpatrio.

L'Agenzia dovrà disporre di strumenti efficaci per stabilire se uno Stato membro è in grado di attuare la normativa dell'Unione europea e se vi siano carenze nella gestione delle frontiere di uno Stato membro, in modo da evitare che incrementi dei flussi migratori compromettano il

corretto funzionamento dello spazio Schengen. A tale fine, il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è potenziato rispetto a quello di Frontex.

Nel dettaglio, la proposta in esame attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti: istituzione di un centro di monitoraggio e analisi dei rischi, in grado di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione europea e all'interno di essa; invio di funzionari di collegamento negli Stati membri, in modo da provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l'analisi dei rischi, lo scambio d'informazioni ed Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere), ma anche con la presenza sul territorio; verifica della capacità degli Stati membri di affrontare le pressioni alle frontiere esterne, mediante una valutazione delle attrezzature e delle risorse degli Stati stessi e i loro piani di emergenza; avvio di nuove procedure per affrontare le situazioni che richiedono un'azione urgente laddove uno Stato membro non intraprenda l'azione correttiva necessaria secondo la valutazione delle vulnerabilità; formazione e invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisposizione di un parco di attrezzature tecniche, assistenza alla Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e ruolo rafforzato in materia di rimpatrio, analisi dei rischi, formazione e ricerca; condivisione obbligatoria di risorse umane, mediante la costituzione di una riserva di rapido intervento che consisterà in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale di guardie di frontiera negli Stati membri su base annuale.

È inoltre potenziato il ruolo dell'Agenzia in materia di rimpatrio. È prevista, infatti, l'istituzione di un ufficio rimpatri che fornisca agli Stati membri ogni rinforzo operativo necessario per rimpatriare efficacemente i cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare. All'Agenzia è affidato anche il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e Paesi terzi nella gestione delle frontiere, nonché della cooperazione con le autorità dei Paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione di documenti di viaggio. È previsto, infine, il rafforzamento del mandato dell'Agenzia per il trattamento di dati personali, nell'organizzazione e nel coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, interventi di rimpatrio e nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché nello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol, Eurojust e altre agenzie dell'Unione.

Rispetto al principio di sussidiarietà, segnala alcune perplessità, in quanto la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro è uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Pertanto, rileva che, in sede negoziale, sarebbe opportuno fissare adeguatamente i limiti delle competenze e responsabilità dello Stato membro e dell'Agenzia, distinguendo, in particolare, tra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità.

Sottolinea che analoghe perplessità sussistono riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Appare necessario, infatti, approfondire se le misure indicate siano proporzionali rispetto al risultato da conseguire, con particolare riferimento alla possibilità di intervento diretto dell'Agenzia nei casi di emergenza, che dovrebbe in ogni caso prevedere un maggiore coinvolgimento degli stati membri interessati.

Si ravvisa, infine, l'opportunità di precisare meglio la portata delle norme che l'Unione europea intende adottare con il provvedimento in esame, al fine di evitare il rischio che formule generiche possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti. Il nuovo regolamento dovrebbe, piuttosto, assicurare un assetto funzionale e organizzativo integrato tra i soggetti investiti di competenze in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**Art. 1.****1.100/1 (testo 2)**

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «iniziativa dei cittadini che concorrono», inserire le seguenti: «, anche in forma associata,».

1.100 (testo 2)LEPRI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di disciplina di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi».

Art. 5.**5.3 (testo 2)**LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore», con le seguenti: «riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, la specificità delle organizzazioni di soli volontari, anche quelle operanti nella protezione civile, e le tutele dello status di volontario;».

5.105 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine il seguente punto:

«4-bis) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale che può essere da essi costituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in una delle forme previste per gli enti del terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale».

5.108 (testo 2)

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4, aggiungere il seguente: «4-bis) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale che può essere da essi costituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria**273^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il ministro della giustizia Orlando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli «Stati generali sull'esecuzione della pena»**

Sull'ordine dei lavori interviene brevemente il senatore GIOVANNARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) il quale coglie l'occasione della presenza del ministro Orlando per chiedere che il Governo metta a disposizione del Parlamento il parere dell'Avvocatura generale dello Stato – che affermerebbe che la cosiddetta *stepchild-adoption* sarebbe già consentita dalle norme attualmente vigenti – del quale è stata data notizia a più riprese dagli organi di stampa negli ultimi giorni.

Il presidente D'ASCOLA dà la parola al ministro Orlando affinché svolga le proprie comunicazioni sugli Stati generali sull'esecuzione della pena

Il ministro ORLANDO si dice particolarmente grato per l'opportunità di confronto che ha richiesto, sottolineando che l'oggetto della discussione è come rendere l'esecuzione penale uno strumento davvero in grado di contrastare i reati e al contempo un percorso graduale di reinserimento sociale. Soltanto così, si può realizzare una sicurezza effettiva della collettività.

Il Parlamento ha adottato, nel recente passato, con l'impulso del Governo, una serie di interventi volti a restituire condizioni di vivibilità e decoro agli Istituti penitenziari e di rispetto della dignità delle persone ristrette. Si sono affiancate iniziative di carattere parlamentare e iniziative di Governo e, da quest'ultimo punto di vista, sottolinea una continuità dei Governi che si sono succeduti. Il tema del sovraffollamento è stato affrontato già nell'ultima fase del Governo Berlusconi e il lavoro in materia è poi proseguito con il Governo Monti, il Governo Letta e il Governo Renzi.

Le iniziative sono state prese anche a seguito della nota sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Torreggiani. Quest'ultima, nel sanzionare l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani, che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità, ha, infatti, indicato una serie di misure finalizzate a sanare una inadeguatezza sistemica delle condizioni di detenzione. Questa messa in mora, e le conseguenze prefigurate qualora non si fosse intervenuti nei tempi stabiliti (dato l'altissimo numero di ricorsi pendenti presso la Corte e temporaneamente sospesi in attesa di intervento) hanno fornito la spinta determinante per avviare un insieme di riforme che, nel loro complesso, non si configurano come provvedimenti temporanei, ma come cambiamenti strutturali del sistema.

A tal proposito il Ministro ringrazia il Parlamento, per le iniziative legislative in questo settore, nonché per la prontezza con cui ha reagito alle molte sollecitazioni normative che il Governo ha prodotto in un lasso di tempo relativamente breve. Ringrazia inoltre il presidente Napolitano per la concreta vicinanza e sensibilità dimostrata all'indomani della condanna di Strasburgo e per lo stimolo costante a considerare la rilevanza democratica della questione penitenziaria, che ha preso anche corpo in una lettera inviata alle Camere. Così come ringrazia il presidente Mattarella per l'attenzione prestata e per aver assicurato la sua partecipazione all'evento finale di presentazione dell'esito degli Stati generali dell'esecuzione penale. Altrettanto gli sembra doveroso esprimere una parola di ringraziamento verso tutti gli operatori delle diverse aree in cui si articola il mondo della detenzione, che da sempre affrontano condizioni di lavoro estremamente complesse con grande professionalità e abnegazione, qualità ancor più evidenti nei momenti critici, di particolare difficoltà, che si presentano quotidianamente negli istituti di pena. Essi hanno garantito, in più occasioni, che l'intollerabile affollamento non degenerasse in particolari episodi di disordine. E proprio il superamento, sul piano numerico, di una fase emergenziale e il riconoscimento delle trasformazioni introdotte, ottenuto sul piano internazionale, spingono oggi a guardare avanti con più fiducia.

Su questo fa una precisazione molto chiara: quando parla di superamento dell'emergenza, si riferisce semplicemente al dato numerico che non è risolutivo del tema complessivo della detenzione. Il carcere è rimasto dal 1975 – e cioè dall'anno di entrata in vigore della legge recante l'attuale ordinamento penitenziario – ad oggi uguale a sé stesso, mentre

la società si è profondamente evoluta. È cambiata la criminalità organizzata, sono cambiati gli elementi che attentano alla sicurezza comune, ma il carcere è rimasto sostanzialmente identico a sé stesso. È stato questo il punto di partenza da cui ha tratto origine l'attività degli Stati generali. Si è trattato non soltanto di cercare la strada affinché non si riproponga una intollerabile situazione di sovraffollamento, ma anche di cogliere la positiva tensione verso un complessivo ripensamento del sistema delle pene e della loro esecuzione. Così il processo, avviato sulla spinta di una censura internazionale, è divenuto occasione per una stagione nuova, di costruzione di un sistema di esecuzione penale più rispondente al dettato della Carta fondamentale, rispettoso del senso di umanità, della dignità della persona, delle tutele dei diritti, dell'effettività della sanzione e dell'esigenza di sicurezza della collettività.

Per questo torna a confrontarsi oggi con il Parlamento, per riaprire la discussione su questi temi e sulle azioni intraprese, in una duplice prospettiva: da un lato, nell'ottica legislativa già avviata su quella parte della legge delega attualmente in discussione proprio al Senato (Atto Senato n. 2067), dopo l'approvazione della Camera dei deputati; dall'altro, nell'ottica del più ampio confronto sulla riforma in questo delicato settore, avviato appunto con gli Stati generali dell'esecuzione penale. Se l'illecito penale è, appunto, lacerazione, occorre chiedersi come sanare tale ferita e contenere il rischio che se ne producano di nuove. Bisogna riconoscere che il diritto penale è solo uno degli strumenti con cui si possono perseguire questi due obiettivi. Molto devono, infatti, contribuire gli sforzi sul piano dell'educazione, della costruzione di legami sociali, dell'adozione di politiche inclusive che riducano le sacche di marginalità, del potenziamento di azioni di prevenzione e di controllo. L'intervento sanzionatorio penale è uno strumento da riservare in modo subsidiario a quelle violazioni non altrimenti censurabili o efficacemente riparabili. Sempre maggiore attenzione, dunque, deve essere rivolta a quelle azioni riparative che molto più della punizione insegnano in termini di effettività ed efficacia.

Gli strumenti di giustizia riparativa, che si stanno sviluppando sempre più anche nell'ambito della giustizia penale, pongono al centro la negatività del reato e dell'azione negativa compiuta dall'autore. Ma richiedono risposte positive per sanare la lesione prodotta. Non affiancano alla negatività dell'azione l'ulteriore negatività della mera punizione; promuovono piuttosto l'assunzione di responsabilità e, appunto, la riparazione. Il ricorso ai programmi di giustizia riparativa è oggetto, da tempo, di indicazioni sovranazionali, tra cui la specifica Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 ottobre 2012, che prospetta l'abbandono di una visione esclusivamente incentrata sull'autore del reato in favore di un paradigma processuale che realizzi un bilanciamento degli interessi tra i diversi attori. E tra essi il ruolo prioritario è assunto dalla vittima. Il modello proposto è sintetizzabile in una sorta di triangolo, ai cui vertici si pongono l'autore, la vittima ed il contesto sociale. L'intervento riparatore deve mirare a riannodare i fili che tengono insieme questi tre vertici

attraverso azioni positive da parte dell'autore, che siano però riconoscibili come tali anche dal contesto sociale, in quanto indicative di una consapevole aspirazione alla ricostruzione e alla riparazione. Sono indicazioni su cui riflettere, in quanto possono aiutare la vittima a sentirsi maggiormente al centro dell'intervento di reazione al torto subito e la collettività destinataria di un intervento positivo. Una pena sospesa, condizionata ad un'adesione consapevole al trattamento e subordinata ad un impegno che riavvicini l'autore del reato ad una dimensione di operosa normalità, attenuerà lo sgomento che oggi invece accoglie la notizia di una condizione di libertà per il reo, percepita dalla società come uno sfregio alla vittima e a chiunque rispetti le regole del vivere civile.

Così individuate, le azioni riparatorie non sono meno dure della sanzione meramente punitiva, ma certamente maggiormente dense di significato e di risvolti utili. Resta fermo peraltro che, per quanto limitato, il ricorso alla pena detentiva rimane inevitabile per alcuni reati, specie allorquando ricorra l'assoluta necessità di interrompere legami criminali in grado di interferire con il buon andamento della vita sociale e lo stesso sviluppo democratico. La privazione della libertà e, quindi, il carcere rimane insomma nel contesto attuale una forma sanzionatoria ineludibile, anche se limitata ai casi di effettiva necessità. Non a caso, del resto, la Costituzione si riferisce alle «pene», declinando questa parola al plurale, e non già alla «pena». Così chiarendo che appartengono al sistema complessivo della pena sanzioni diverse.

Il lavoro affrontato nei tempi più recenti è andato proprio nella direzione di declinare al plurale questa parola, come dimostrato, ad esempio, dalla estensione agli adulti dell'istituto della «messa alla prova» per una consistente fascia di reati di minore gravità. È, tra l'altro, una strada già sperimentata in gran parte degli ordinamenti internazionali, in particolare quelli anglosassoni.

Anche in questo caso, un percorso positivo, secondo un programma personalizzato e costantemente monitorato, può avere efficacia maggiore che una mera sottrazione di tempo vitale da trascorrere in carcere. Un'esperienza, questa della messa alla prova, che sta dando positivi risultati e che risponde all'idea di una utilità della sanzione penale e non di mera retributività.

I dati sono eloquenti e dimostrano il sempre crescente numero dei soggetti condannati in esecuzione penale esterna negli ultimi tre anni. Se la complessiva area del controllo penale – interno o esterno al carcere – è pressoché invariata, la proporzione tra detenzione e misure alternative da eseguire nel territorio è fortemente variata a favore di queste ultime: prima, la detenzione era numericamente circa tre volte l'esecuzione nel territorio; attualmente, è scesa a circa una volta e mezza. Ricorda, al riguardo, che altri ordinamenti, ad esempio la Gran Bretagna, hanno di solito un rapporto di circa uno a uno come parametro di riferimento.

Il principio dell'utilità sociale della pena deve essere tenuto presente anche quando si affronta il punto nevralgico dell'esecuzione penale. La privazione della libertà deve essere vista come un percorso progressivo,

che deve permettere di restituire alla società un individuo realmente consapevole. Se non si ha quale obiettivo il momento del ritorno all'esterno, è difficile intervenire, in modo effettivamente riformatore ed innovativo, sul sistema della detenzione. Perché si rischia di considerare tale periodo unicamente come una parentesi afflittiva, del tutto scollegata ed indifferente ai percorsi individuali e sociali dell'autore di reato. Il tradizionale approccio si è dimostrato, alla prova dei fatti, molto costoso e poco efficace. A fronte di ingenti oneri economici si conferma purtroppo un alto tasso di recidiva. L'Italia spende ogni anno circa tre miliardi di euro per l'esecuzione della pena e tuttavia continua a registrare il più alto tasso di recidiva a livello europeo. Un modello di vita detentiva che offra opportunità concrete per un ritorno più consapevole e graduale del condannato nel contesto di provenienza, così da garantire un'effettiva sicurezza per la collettività, è obiettivo da perseguire nel dibattito sulla tipologia trattamentale che si vuole attuare. La gradualità, in particolare, è il tratto distintivo di un percorso certamente più coerente, e più ragionevole. Perché non ha senso e non aiuta il passaggio brusco da un regime rigidamente restrittivo alla piena libertà.

Certamente, i due presupposti da cui partire sono quelli dell'adeguatezza delle strutture e del rispetto dei diritti delle persone detenute: due elementi che si compendiano nel concetto di tutela della dignità delle persone recluse e che costituiscono presupposto per qualsiasi azione di rieducazione. Se il carcere non è il luogo del rispetto dei diritti, della legalità e della dignità di ogni persona, ben difficilmente può essere il luogo di un'esecuzione penale costituzionalmente orientata.

Per questo, non va sottovalutato il risultato già ottenuto con il conseguimento di quella soglia minima di condizioni materiali, a cominciare dallo spazio vitale per ciascun detenuto, che la Corte di Strasburgo ha posto a base della propria sentenza di condanna. Ma, certamente, non si può restringere a questo l'azione da svolgere per riformare la detenzione. Per troppi anni il modello detentivo è stato sostanzialmente centrato sulla segregazione passiva e sull'adeguamento alle regole quotidiane: nessuna responsabilità richiesta al detenuto, ed una legislazione premiale strutturata sulla sola regolarità della condotta carceraria e sull'assenza di rilievi disciplinari. E non, come pur già espresso dal dettato normativo, sull'adesione positiva e consapevole del detenuto al programma trattamentale che potrà così considerare tappe progressive di riadattamento.

È utile ricordare inoltre che uno dei 9 principi preliminari delle Regole penitenziarie europee indica la necessità di rendere la quotidianità detentiva il più possibile simile alla vita esterna. In questo senso, l'Amministrazione penitenziaria non deve unicamente provvedere alle necessità elementari, ma definire e proporre un articolato ed individualizzato piano di attività che il soggetto dovrà compiere, sotto la guida e il controllo degli operatori, per assumere via via sempre maggiore autonomia. Un percorso di impegno – scolastico, lavorativo, sportivo, culturale – che lo porti a recuperare la capacità di gestire in modo «ordinato» la propria vita e le proprie relazioni. Non un carcere di semplice attesa, di tempi vuoti e di op-

portunità mancate; piuttosto, un carcere che offra opportunità calibrate su maggiori elementi di conoscenza del detenuto e delle sue dinamiche affettive e relazionali.

Su questo punto, per rispondere a quanto a volte si dice, con molta superficialità, che cioè si vorrebbe fare le carceri come «hotel a quattro stelle», sottolinea come l'impostazione qui proposta rappresenti esattamente il contrario: l'immagine della comoda permanenza in hotel si attaglia bene a quel meccanismo passivo che è in fondo corrispondente all'attitudine del delinquente abituale. In questo modello al detenuto non è chiesto niente e, in questa condizione di mera passività, se semplicemente non si fa niente di male, si gode del beneficio. Questo è il meccanismo che funziona attualmente. Un carcere invece che sia in grado di chiedere un'assunzione di responsabilità in termini di lavoro, di impegno, di scuola, è un carcere che non corrisponde soltanto a un'esigenza rieducativa del detenuto, ma corrisponde soprattutto a un'esigenza di sicurezza della società, perché quell'individuo restituito alla società, dopo un periodo di mera segregazione, inevitabilmente sarà uguale se non peggiore di quello entrato all'interno del carcere.

Questo percorso di responsabilizzazione all'interno del carcere potrà, tra l'altro, fornire strumenti di osservazione e di analisi particolarmente importanti per prevenire ogni forma di reclutamento e radicalizzazione dei soggetti più vulnerabili, fenomeno, quest'ultimo, di concreto allarme, e sul quale sarà necessaria un'ulteriore riflessione il più possibile condivisa. Il carcere, così come è strutturato oggi, è privo di anticorpi rispetto a fenomeni di radicalizzazione, perché è un carcere nel quale è più facile che si stabiliscano *leadership* e si creino affiliazioni, dal momento che il contesto della segregazione rimane semplicemente uno spazio vuoto, nel quale non sono offerti altri stimoli. *Leadership* che si costruiscono in questo modo, in carcere, sono in grado di esercitare una forza molto superiore a quella che viene esercitata nella società, dove devono almeno potenzialmente misurarsi con altri messaggi, altri fattori di influenza. Naturalmente i percorsi rieducativi che si sviluppano all'interno del carcere devono essere oggetto di continua analisi e valutazione da parte degli operatori; per orientare ed adeguare le eventuali rimodulazioni, per analizzare le dinamiche relazionali all'interno dei gruppi e per individuare gli strumenti di intervento necessari.

In fondo, il carcere è uno spaccato della società nella quale vengono portate all'estremo alcune dinamiche che la società deve saper guardare, anche per riuscire a fronteggiare alcuni fenomeni che la caratterizzano. Ci sono infatti parallelismi tra fenomeni che si verificano all'interno e all'esterno del carcere. Quello della radicalizzazione è uno di quei fenomeni che nel carcere possono essere esasperati, ma che ha dinamiche molto simili anche nel mondo libero. In questo modo, le misure alternative alla detenzione che la magistratura di sorveglianza potrà concedere nelle tappe successive del percorso riabilitativo saranno motivate da effettiva e compiuta conoscenza del singolo caso e saranno orientate a un progressivo ri-

torno all'esterno. E non si limiteranno invece ad essere solo una sorta di diminuzione dell'afflittività della detenzione.

In questa prospettiva sottolinea come una discussione condotta anche nel contesto europeo sul tema della radicalizzazione abbia evidenziato che i Paesi che invocavano le misure più incisive per il contenimento, contemporaneamente chiedevano di non mettere in carcere i diretti interessati. Perché quei Paesi sono consapevoli del fatto che il carcere, essendo ancora improntato a un modello ottocentesco, di semplice reclusione (molto simile peraltro all'attuale modello italiano) rischia di essere il brodo di cultura dove il reclutamento diventa più facile. Quindi non c'è un elemento di «buonismo» nel concepire questa articolazione dell'esecuzione della pena; c'è piuttosto un elemento di attenzione alla tutela dell'interesse generale, in particolare della sicurezza della società. Proprio questa diversa connotazione della detenzione richiede la possibilità di operare caso per caso, senza alcun automatismo predefinito, sia esso di carattere ostativo alla concessione di misure alternative o anche automaticamente concessivo.

Queste le direttrici su cui deve muoversi un diverso modo di ripensare le pene e, soprattutto, il carcere. E queste sono le direttrici che hanno caratterizzato il lavoro degli Stati generali e le proposte che sono state formulate dai diversi tavoli di lavoro. Questo insomma il corso lungo il quale la discussione continuerà a svilupparsi e secondo il quale intende dispiegarsi la politica del Governo. Tuttavia, questo corso non richiede soltanto elaborazione teorica, diffusione di buone pratiche e costruzione di consenso. Richiede anche professionalità di sostegno.

L'azione del Dicastero si è, infatti, orientata innanzitutto ad offrire il contesto normativo e organizzativo per la realizzazione di questi obiettivi. Il riordino del Ministero, delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, ha previsto la costituzione di un Dipartimento che pone particolare attenzione alle misure ed alle pene che trovano la loro esecuzione nel contesto territoriale. Si è partiti dall'ampia esperienza maturata dal sistema di esecuzione penale minorile, orientato da sempre al dialogo con il territorio e alla costruzione di percorsi, controllati e guidati, realizzati al di fuori della detenzione negli Istituti. Si è, così, costituito il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità: non una giustapposizione di due realtà, ma la creazione di una realtà integrata, dove si sviluppi un approccio multidisciplinare e si confrontino le esperienze che, condotte per minori o per adulti, hanno in comune le forme di accompagnamento e reintegro sociale. Parallelamente, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria si occupa, così, esclusivamente delle pene eseguite in detenzione, oltre che della custodia cautelare in carcere. Vale la pena sottolineare, a tale proposito, il ruolo importante che i singoli direttori penitenziari devono assumere nella definizione di progetti di esecuzione penale che siano orientati ai principi in linea generale richiamati. Coordinando i diversi apporti e le diverse sollecitazioni che scaturiscono dalle professionalità degli operatori e soprattutto valorizzando il ruolo della Polizia penitenziaria.

A garanzia della omogeneità culturale dei due Dipartimenti – l'uno orientato all'esecuzione penale esterna e l'altro a quella inframuraria – il Decreto di riordino prevede una matrice culturale unica per la formazione degli operatori, così come dei rispettivi dirigenti. L'unicità dell'ambito della formazione dovrà essere garanzia di una costruzione culturale orientata in modo armonico, pur con le necessarie diversificazioni. Le linee riformatrici tracciate producono, infatti, significative ricadute organizzative e formative del personale, a cominciare dal superamento della troppo rigida distinzione tra compiti di sicurezza e compiti di trattamento. È doveroso sottolineare, in questo contesto, che la polizia penitenziaria, che ha il più diretto contatto con la quotidianità dei detenuti, ha mostrato di condividere la necessità di un cambiamento del modello di detenzione. L'iniziativa che ha dato vita agli Stati generali ha inteso, così, sperimentare un metodo innovativo, caratterizzato da un'attenzione multifocale alla realtà dell'esecuzione penale. La consultazione si è articolata in 18 tavoli, che hanno esaminato i diversi aspetti dell'esecuzione penale: dall'architettura delle carceri per l'organizzazione degli spazi in modo funzionale ad un certo modello di quotidianità, alla ricostruzione di un sistema organizzativo complesso, come è quello dell'esecuzione penale. Il tutto, passando attraverso la discussione sulla dignità della persona ed il rispetto dei diritti, sulla autodeterminazione responsabile della persona detenuta, sull'affettività, sulla giustizia riparativa e altro ancora. Ciascun tavolo ha avuto una composizione variegata, con la presenza di almeno un docente universitario, un magistrato, un avvocato, un rappresentante del volontariato, un garante territoriale, un direttore d'Istituto, alcuni operatori tra educatori, poliziotti penitenziari, assistenti sociali, dirigenti. Non ci si è limitati ai protagonisti diretti della realtà carceraria, ma sono stati coinvolti esperti di diverse discipline, che hanno favorito la formazione di un linguaggio comune al servizio del medesimo obiettivo. Una consultazione, dunque, tesa a promuovere, alimentare e sostenere l'elaborazione scientifica, normativa e organizzativa e, al contempo, finalizzata ad incidere profondamente sulla percezione collettiva dei temi della pena e del carcere. Anche di quella che ne hanno i detenuti stessi, talvolta direttamente consultati.

Ringrazia tutti i partecipanti per l'impegno profuso, ed in particolare dedica un pensiero al Comitato di esperti, presieduto dal professore Giostra, che ha l'arduo compito di procedere alla stesura di un documento di sintesi.

Certamente non si può in questa sede riassumere tutti gli esiti elaborati in piena autonomia dagli oltre duecento componenti dei tavoli, nei sei mesi di lavoro condotto. Essi saranno attentamente valutati dalle competenti articolazioni ministeriali. Ma quantomeno un cenno deve essere fatto alle singole tematiche affrontate.

Il primo tavolo, dedicato allo spazio della pena, ha studiato soluzioni architettoniche per l'adeguamento delle strutture esistenti, la rimodulazione di quelle in corso di costruzione e la progettazione di nuovi istituti, ispirandosi a un modello di detenzione corrispondente alle Regole peniten-

ziarie europee. Nella discussione sono stati coinvolti anche i detenuti, al fine di individuare le soluzioni praticabili.

Proprio il modello di quotidianità detentiva è stato il tema affrontato dal secondo tavolo, che ha sviluppato la riflessione sulla razionalizzazione dei circuiti penitenziari.

Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo tavolo hanno condotto uno studio approfondito sulle esigenze delle donne detenute e all'attenzione da riservare ai detenuti vulnerabili e agli stranieri. Specifiche riflessioni hanno riguardato la tutela delle relazioni familiari e la cura da riservare ai bambini con genitori detenuti. In questo contesto di attenzione alle relazioni affettive, trova naturale inserimento il tema del diritto ad un'adeguata espansione dell'affettività, anche all'interno della vita reclusa.

I tavoli ottavo e nono hanno affrontato le aree che qualificano la quotidianità della vita in carcere al fine di rendere il tempo recluso significativo e non vuoto: il lavoro, la formazione professionale, l'istruzione, l'espressione culturale e sportiva.

I tavoli decimo e undicesimo hanno approfondito i cruciali temi del diritto alla salute, del disagio psichico e il delicato settore delle misure di sicurezza.

L'esecuzione penale esterna, le pene non detentive e la giustizia riparativa sono state esaminate da ogni possibile angolazione dai tavoli dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, anche attraverso lo studio comparativo con gli altri sistemi europei.

La formazione degli operatori penitenziari, rivisitata nell'ottica dell'individuazione di un nuovo modello trattamentale individualizzato e responsabilizzante ed il ruolo degli enti locali nel processo di reinserimento sono stati alcuni tra i temi oggetto di studio dei tavoli quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo.

Il tavolo diciottesimo, infine, ha analizzato le modalità con cui le strutture amministrative dell'esecuzione penale possono offrire il migliore supporto a questo nuovo modo di interpretare le pene.

Come è evidente, la pluralità dei temi affrontati offre la possibilità di una riflessione ad amplissimo raggio per affrontare la cruciale domanda su come rispondere al reato affinché tale risposta sani la lacerazione determinatasi nel tessuto sociale e aiuti a prevenirne il ripetersi.

Ora che i risultati del lavoro dei tavoli sono stati pubblicati, si apre una consultazione ancora più ampia, rivolta soprattutto all'opinione pubblica, che potrà sviluppare ed arricchire ulteriormente la discussione avviata. Il lavoro, giova ribadirlo, è stato svolto da tutti i partecipanti nella più assoluta autonomia. Se dunque potrà rappresentare un patrimonio utile all'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, per converso non ha alcuna paternità da parte del Ministero finché non sarà oggetto di una proposta specifica che verrà sottoposta al Parlamento.

Proprio per questo, ha ritenuto doveroso venire ad illustrare le linee del percorso intrapreso e la direzione lungo la quale ci si è incamminati.

Il convincimento dal quale si parte può anche non essere condiviso e, probabilmente, non lo sarà: l'attenzione rivolta agli aspetti problematici

della società costituisce però senz'altro un modo di essere attenti alla collettività nel suo insieme.

Sono state raccolte posizioni anche molto distanti dal Governo, ma è stato utile. E soprattutto è stato utile che il carcere sia stato sottoposto ad una discussione che non è stata lo strumento della propaganda politica. Perché spesso accade proprio questo, che si guardi al carcere non per quel che è, ma per l'aspetto di carattere simbolico che lo accompagna, molto al di là degli elementi che riguardano invece la sua specifica funzione. Se ne discute insomma per il messaggio che dà alla società, che naturalmente è una parte importante della sua funzione, ma non se ne discute analizzandolo per come funziona e per cosa produce. Le considerazioni dalle quali vorrebbe che si partisse è questa: non c'è stata finora una proporzionalità tra l'utilizzo del carcere, l'investimento sul carcere e l'aumento di sicurezza nella società. Ciò è accaduto non perché il carcere non serva a garantire sicurezza, ma perché questo modello di carcere non è in grado di garantire sicurezza. Si tratta quindi, probabilmente, di affrontare insieme il modo in cui si possa riuscire concretamente a raggiungere questo obiettivo, sapendo che è un passaggio non semplice, tanto più in quanto qualunque riflessione sul carcere investe complessivamente la concezione della società, e dunque impostazioni ideologiche e culturali anche profondamente diverse.

Quello che si sta superando è l'idea di un utilizzo del carcere come strumento per affrontare e risolvere problemi di carattere sociale. E' una tentazione storica. Nella relazione sullo stato della giustizia il Ministro ricorda che da ultimo di aver citato un discorso di Filippo Turati in Parlamento, risalente a più di un secolo fa, e l'attitudine, se non le conseguenze, siano rimaste nel corso del tempo molto simili a quelle denunciate da Turati: l'idea cioè che alcune patologie di carattere sociale si possano contrastare attraverso l'utilizzo del carcere. Quei fenomeni, invece, non si eliminano con il carcere. Sembra un'evidenza quasi lapalissiana, però non sempre è sufficientemente colta anche nella produzione di carattere normativo.

Il tentativo questa volta è di non ripetere gli stessi errori, riducendo per quanto possibile il tasso di propaganda e di ideologia.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver ringraziato il Ministro per le delucidazioni fornite sul tema degli «Stati generali sull'esecuzione della pena», tiene a fare alcune precisazioni. Si dice innanzitutto d'accordo sul ripensamento della funzione della pena e sulla revisione dell'ordinamento penitenziario, inevitabile alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Precisa peraltro che i provvedimenti governativi della XVII legislatura sul problema carcerario, volti da un lato a ridurre il sovraffollamento e, dall'altro, a favorire il reinserimento sociale del detenuto con la valorizzazione di strumenti come la messa alla prova, sviluppano le proposte del governo di centro-destra della scorsa legislatura.

Fermo restando l'esigenza di proseguire in questa direzione, rimane tuttavia da affrontare il problema – soprattutto in determinate aree del Paese – della percezione di un sempre minor livello di sicurezza. Da questo punto di vista egli crede che le misure prospettate dai tavoli degli Stati generali debbano essere realizzate con una particolare attenzione all'esigenza di assicurare misure di deterrenza effettiva in ordine alla commissione dei reati.

Da recenti studi sociologici si evince inoltre che sempre di più i giovani – ad un'età sempre più bassa – fanno uso di sostanze stupefacenti finendo poi per delinquere; per il recupero sociale di tali soggetti occorre ulteriormente potenziare la possibilità di accesso alle specifiche misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

Infine il senatore Caliendo chiede se siano stati pubblicati gli atti del lavoro svolto dai tavoli degli Stati generali sull'esecuzione della pena.

Il presidente D'ASCOLA con riferimento alla richiesta relativa alla pubblicazione degli atti, tiene a precisare che essi sono disponibili sul sito internet del Ministero della giustizia.

Il ministro ORLANDO conferma quanto precisato dal Presidente D'Ascola.

Interviene poi il senatore FALANGA (AL-A) il quale, dopo aver mostrato apprezzamento per i buoni propositi e le direttrici del lavoro degli Stati generali, sottolinea che un progetto così ampio ed ambizioso non significa, ovviamente, trascurare le esigenze e le necessità immediate del mondo carcerario. Fa quindi l'esempio della struttura penitenziaria della città di Frosinone, assolutamente fatiscente, dove per la mancanza di una relazione tecnica di chiusura dei lavori non può essere utilizzato un padiglione di recente costruzione, che potrebbe rendere più dignitosa la vita dei detenuti. Infatti non bisogna dimenticare che, ai fini rieducativi e di reinserimento sociale del condannato, assume fondamentale importanza il luogo dove si sconta la pena.

Più in generale auspica che il Governo possa mettere a punto soluzioni più immediate per risolvere i problemi quotidiani dei detenuti, come ad esempio quelli dell'assistenza sanitaria nelle carceri.

La senatrice GINETTI (PD), ringraziando il ministro Orlando per le comunicazioni testé svolte, osserva che il lavoro dei tavoli degli Stati generali sull'esecuzione della pena costituisce una svolta per la riforma dell'ordinamento penitenziario che è sostanzialmente fermo all'impianto della legge n. 354 del 1975, pur con le modifiche apportate, tra l'altro, dalla legge cosiddetta «Gozzini» (legge 10 ottobre 1986 n. 663) e dalla legge «Smuraglia» sul lavoro nelle carceri (legge 22 Giugno 2000 n. 193). Peraltro i provvedimenti emanati in questa legislatura per far fronte al problema carcerario già hanno avviato un percorso di riforma in ordine alla

funzione della pena e alla deterrenza dei reati, con la valorizzazione dell'istituto della messa alla prova e delle altre misure alternative.

Si tratta però, più in generale, di ripensare la funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione sia nei confronti delle vittime dei reati che nei confronti dell'intera società, con una correlata valutazione di tutti i problemi della vita carceraria, in una prospettiva che tenga conto adeguatamente della realtà contemporanea. Infatti, se per un verso sono state approntate delle misure per far fronte al problema del sovraffollamento, dall'altro occorre ancora mettere a punto degli strumenti efficaci per migliorare il trattamento dei detenuti; a tale riguardo molto si può fare implementando con soluzioni innovative le opportunità di lavoro nelle carceri, che costituiscono uno strumento essenziale per il reinserimento sociale successivo. Da questo punto di vista l'oratrice apprezza il lavoro svolto dai tavoli ottavo e nono sulla riqualificazione della vita carceraria mediante il lavoro.

Ricorda inoltre che potrebbe essere utile, ai fini della riduzione dei costi e della migliore razionalizzazione delle risorse attualmente impegnate nelle attività di traduzione dei detenuti, valorizzare il ricorso alla videoconferenza.

Occorre altresì aumentare le risorse per istituire un maggior numero di figure socio-assistenziali come psicologi ed educatori. Anche l'assistenza sanitaria nelle carceri dovrebbe essere rimodulata sia dal punto di vista delle risorse che per la razionalizzazione dei costi.

Auspica infine che il Parlamento possa apportare un valido contributo a completamento del lavoro svolto dai tavoli istituiti nell'ambito degli Stati generali sull'esecuzione della pena.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritiene molto importante contemperare il problema delle strutture carcerarie con l'esigenza – già sottolineata dal senatore Caliendo – di assicurare l'efficace deterrente della pena. In particolare, ricordando che sono preoccupanti i dati relativi alla recidiva, auspica che possano essere approntate delle adeguate misure per fronteggiare tale problema. Parimenti importante è che i cittadini avvertano la presenza di una «giustizia efficace» che li faccia sentire più sicuri e alla quale potersi rivolgere con fiducia.

Nell'imminenza dei lavori d'Aula, il ministro ORLANDO dichiara la propria disponibilità ad intervenire in un'altra seduta per proseguire il dibattito, non mancando però di rilevare che sull'utilizzo delle videoconferenze già provvede il citato disegno di legge n. 2067, in materia di riforma del processo penale, approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame della Commissione.

Il seguito delle procedure informative è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

532^a Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2081) Monica CIRINNÀ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TONINI informa che è stato trasmesso dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 3.6004 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo.

Il relatore SANTINI (PD) illustra il suddetto emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta non presenta problemi di copertura.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere del relatore, rilevando come l'emendamento risulti, sotto l'aspetto finanziario, più restrittivo rispetto al testo originario del disegno di legge.

Il relatore SANTINI (PD) propone, pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta, che la Commissione approva.

(2237) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica aggiornata alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare. Per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla Nota di lettura n. 120 del Servizio del bilancio. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto contrario, ricorda di aver già sollevato alcune obiezioni in ordine alla costituzionalità del provvedimento in sede di esame presso le Commissioni riunite che provvederà a reiterare in Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preannunciando il proprio voto contrario, sottolinea l'opportunità di far riferimento, nel parere della Commissione, ai contenuti della relazione tecnica aggiornata, dato che la nota del Servizio del bilancio contiene molte osservazioni critiche.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), prendendo spunto dalle osservazioni del Servizio del bilancio, pone l'attenzione, in particolare, sulla norma recata dall'articolo 4, comma 1-*bis* – che estende all'anno 2016 la possibilità concessa agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione – evidenziando come la sua formulazione possa comportare il rischio di utilizzare dette risorse per effettuare spese di natura corrente con conseguenti possibili problemi di copertura.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver evidenziato come sulla maggior parte dei rilievi formulati dal Servizio del bilancio il Governo abbia già fornito chiarimenti nella relazione tecnica di passaggio, osserva come la preoccupazione formulata dal senatore Azzollini, pur se fondata in linea di principio, non dovrebbe in concreto presentare aspetti di problematicità, stante l'impossibilità di violare il pareggio di bilancio. Si dichiara, comunque, favorevole all'introduzione nel parere di una eventuale osservazione affinché non possano sorgere dubbi circa la corretta destinazione delle risorse.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, sia attuata nel rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore LUCHERINI (*PD*) passa, quindi, a illustrare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.101.11, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.30, 1.43, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.65, 1.67, 1.68, 1.70, 1.71, 1.201, 2.1, 2.3, 2.4, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.5, 4.12, 4.14, 4.15, 4.20, 4.25, 4.26, 5.200, 5.0.1, 5.0.2, 6.2, 6.4, 7.13, 7.204, 7.18, 7.19, 7.21, 7.24, 8.4, 8.6, 8.9, 8.17, 8.26, 8.28, 8.29, 10.8, 10.14, 10.15, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.7, 11.5 e 12.0.1. Fa altresì presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.42, 1.61, 1.72, 1.74, 1.0.1, 3.11, 4.18, 7.14, 7.15, 7.20, 10.10, 10.11, 10.25, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 11.3, 11-*bis*.3 e 12-*quater*.0.3. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene chiedendo se sia possibile avere dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 3.5.

Il vice ministro MORANDO, nel confermare che la complessità della proposta richiederebbe idoneo approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato, si dichiara disponibile a fornire eventuali chiarimenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare l'astensione propria e del suo Gruppo anche con riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rileva la sostanziale inutilità di esprimere pareri su di un provvedimento per il quale è già stata preannunciata una votazione di fiducia.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.101.11, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.30, 1.43, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.65, 1.67, 1.68, 1.70, 1.71, 1.201, 2.1, 2.3, 2.4, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.5, 4.12,

4.14, 4.15, 4.20, 4.25, 4.26, 5.200, 5.0.1, 5.0.2, 6.2, 6.4, 7.13, 7.204, 7.18, 7.19, 7.21, 7.24, 8.4, 8.6, 8.9, 8.17, 8.26, 8.28, 8.29, 10.8, 10.14, 10.15, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.7, 11.5, 12.0.1, 1.42, 1.61, 1.72, 1.74, 1.0.1, 3.11, 4.18, 7.14, 7.15, 7.20, 10.10, 10.11, 10.25, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 11.3, 11-bis.3 e 12-quater.0.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il vice ministro MORANDO, in riferimento all'emendamento 5.502 con cui si propone l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, conferma come la proposta sia foriera di maggiori oneri; tuttavia, qualora il proponente intendesse articolarne meglio il contenuto apponendovi in particolare una clausola di salvaguardia, il parere potrebbe essere rivisto in senso non ostativo. Si conforma al parere del relatore in merito alle proposte 7.104/1 e 9.100/7, mentre sull'emendamento 9.100, con cui viene sostituito a un fondo rotativo un fondo di diversa natura, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere del Governo sulla proposta 5.501 è di nulla osta.

Sul punto interviene il senatore URAS (*Misto-SEL*), chiedendo al Governo se sia possibile presentare idonea relazione tecnica.

Alla luce di tale richiesta, il PRESIDENTE propone, pertanto, di sospendere il parere sulla proposta emendativa 5.501, in attesa di approfondimenti da parte del Governo.

Il vice ministro MORANDO osserva infine come, a proprio avviso, presentino problemi di copertura le proposte 5.501/10, 5.501/11, 6.104/1 e 10.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.502, 9.100

e 10.100, nonché sui subemendamenti 5.501/10, 5.501./11, 6.104/1, 7.104/1 e 9.100/7. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 5.501, sulla quale il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

326^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (n. 255)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 9 e 10 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice RICCHIUTI (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale lo schema di parere viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene in merito all'emendamento 1.1, finalizzato a migliorare la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento, ampliandone la portata anche per i prodotti sottoposti al divieto.

Sull'emendamento 1.3 ha la parola il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale richiama l'attenzione sull'opportunità di ampliare, in relazione in particolare agli assetti societari, i soggetti per i quali vige il divieto.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, teso a una formulazione più specifica circa la nozione di intermediari abilitati.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) illustra l'emendamento 2.3, mettendo in evidenza l'opportunità di includere le assicurazioni tra i soggetti sottoposti a controllo, in considerazione della loro attività di collocamento del risparmio. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.8, finalizzato a una migliore specificazione del testo.

Dopo che i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.2, sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, auspicando l'espressione di un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) illustra l'emendamento 3.0.1, volto a porre l'obbligo di esclusione dall'offerta dei prodotti che costituiscono supporto finanziario alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti agli articoli 4 e 5.

Il relatore FORNARO (*PD*), riservandosi di esprimere il proprio parere sugli emendamenti in una seduta successiva, si sofferma su alcune delle proposte emendative all'articolo 3, rispetto al quale manifesta per-

piessità circa l'ipotesi di affiancare alla Banca d'Italia altri soggetti cui affidare compiti di vigilanza, in quanto una maggiore complessità dell'assetto potrebbe facilmente tradursi in un affievolimento dei rispettivi livelli di responsabilità. Le competenze specifiche della Banca d'Italia potrebbero del resto essere particolarmente valorizzate nel contesto normativo in esame.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) rileva che l'emendamento 3.4 prevede l'intesa tra soggetti ed è quindi maggiormente chiaro ed efficace.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene brevemente in relazione alla proposta emendativa 2.9, facendo riferimento alla classificazione dei diversi ordigni di cui alla Convenzione internazionale sulle mine antiuomo, richiamata dall'emendamento stesso.

Il vice ministro CASERO osserva l'opportunità di un approfondimento circa l'inclusione nel provvedimento di un riferimento alle attività finanziarie svolte dalle società di assicurazione.

Il relatore FORNARO (*PD*) condivide la necessità di pervenire a una formulazione idonea a escludere la possibilità di un ricorso a prodotti collocati da compagnie assicuratrici per il finanziamento dell'industria delle mine antiuomo, ma ritiene opportuno un confronto approfondito per giungere ad una formulazione legislativa adeguata e, al contempo, ampiamente condivisa.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene che l'attenzione del legislatore debba comprendere la generalità dei prodotti di natura finanziaria, al fine di prevenire la possibilità di aggiramenti della disciplina legislativa.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene circa l'esigenza di approntare uno strumento normativo idoneo a impedire qualsiasi forma di finanziamento del settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo.

Dichiara quindi chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Comunica inoltre che l'Associazione bancaria italiana ha trasmesso un contributo scritto concernente il disegno di legge in esame; tale documento sarà reso disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La senatrice GUERRA (*PD*) ribadisce la richiesta al rappresentante del Governo di avere delucidazioni circa la sovrapposizione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, emanato sulla scorta della delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2014, e l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea per il 2015, attualmente all'esame della Camera dei deputati: appare opportuno avere chiarimenti sulla delega, in base alla quale è stato emanato lo schema di decreto in titolo.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la richiesta di chiarimenti espressa dalla senatrice Guerra.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) fa presente che una parte dello schema di decreto in titolo fa riferimento a principi e criteri direttivi non presenti nella legge di delega, bensì nel disegno di legge: ricordando che la 14^a Commissione ha già espresso un parere in tal senso, si associa alla richiesta avanzata dalla senatrice Guerra.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di chiarire la portata normativa dello schema di decreto, fugando i dubbi circa un'attenuazione delle tutele giuridiche dei proprietari di immobili rispetto alle pretese della banca mutuante. Poiché l'obiettivo dello schema di decreto sembra essere totalmente opposto, rimarca la necessità di un chiarimento prima della espressione del parere.

Il vice ministro CASERO assicura la disponibilità a tener conto delle richieste testé avanzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (n. COM (2015) 586 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il vice ministro CASERO, facendo riferimento alla richiesta avanzata dalla senatrice Guerra in una scorsa seduta, mette a disposizione della Commissione il testo del decreto legislativo definitivo sul sistema di garanzia dei depositi in merito al quale la Commissione si era espressa in sede consultiva nella seduta del 21 dicembre 2015.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il Vice ministro, facendo presente che tale testo può essere un utile elemento di confronto per la discussione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 255

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/91/UE (cosiddetta UCITS V) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/65/UE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Considerato che

l'articolo 1 modifica il Testo unico in materia finanziaria (TUF), decreto legislativo n. 58 del 1998, dando così attuazione tanto alla direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari;

la lettera *a*) interviene sull'articolo 4 del TUF, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e Consob;

le modifiche introdotte in sostanza prevedono che:

– se il processo penale è concluso e la sentenza di condanna è definitiva, Banca d'Italia e Consob devono poter acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria; a tal fine sono previsti protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia (comma 13-*bis*);

– se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e Consob possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 13-*ter*).

Considerato, inoltre, che

la lettera *b*) modifica l'articolo 48 del citato Testo unico, relativo ai compiti del depositario;

l'articolo 22 del TUF stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti

dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;

l'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo elimina dai compiti propri del depositario il calcolo – su incarico del gestore – delle parti di OICVM, allo scopo di «allineare la disciplina del depositario di OICVM italiani al quadro normativo europeo»;

il nuovo comma *3-bis* dell'articolo 48, introdotto dalla lettera *b*), numero 2) dell'articolo 1, comma 1, prevede che qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione (in regime di esternalizzazione), il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob; il depositario deve conseguentemente separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti; inoltre i potenziali conflitti di interesse devono essere identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valuti il Governo di chiarire se, a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza, l'autorità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento penale in corso.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), la Commissione ritiene opportuno rimodulare la norma primaria chiarendo che l'affidamento dell'incarico del calcolo del valore delle parti di OICVM, pur non costituendo più un compito di legge del depositario a seguito delle modifiche al comma 3, può continuare ad essere conferito al depositario, a condizione che siano rispettati gli obblighi di separazione gerarchica e funzionale previsti dalle norme per la gestione dei conflitti di interesse.

Il comma *3-bis* andrebbe riformulato prevedendo che il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore e/o dell'OICR, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, anche in regime di esternalizzazione a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE NISTRI, GIÀ DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI, E DEL GENERALE CURATOLI, ATTUALE DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI, SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 227

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RAI CINEMA, DI CONFINDUSTRIA DIGITALE, DI UNION OF FILM AND AUDIOVISUAL EXPORTERS (UNEFA), DI UNIVIDEO, DI INTERNATIONAL CINEMAMEDIA UCI CINEMAS, DELL'ASSOCIAZIONE NOCICINEMA E DELL'ASSOCIAZIONE EDITORI SVILUPPATORI VIDEOGIOCHI ITALIANI (AESVI), IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il senatore Scibona ha interpellato la Presidenza per richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in Commissione della trattazione di un affare inerente ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus, al fine di approfondire la questione e di formulare anche un atto di indirizzo al Governo.

Trattandosi di questione di notevole rilevanza, ove la Commissione non abbia obiezioni, ritiene che tale richiesta dovrebbe essere accolta.

La Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione dello svolgimento del predetto affare.

Il PRESIDENTE ricorda poi che, a causa di impegni istituzionali sovrapposti e della posticipazione dell'orario di inizio della seduta odierna, le comunicazioni del sottosegretario Giacomelli sul rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, già previste per oggi, sono state rinviate ad altra seduta.

In merito alla suddetta questione il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ritiene opportuno che, anche in relazione al successivo confronto con il Governo, la Commissione chieda al Servizio Studi di predisporre un ap-

profondimento comparativo sulle procedure utilizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'assegnazione e il rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si sofferma quindi sulla proposta di regolamento COM (2016) 43 definitivo, all'ordine del giorno della seduta, riguardante l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz: poiché si tratta di una questione della massima importanza e di contenuto tecnicamente complesso, chiede che possano essere svolte alcune audizioni informative per i necessari approfondimenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con la richiesta di approfondimenti del senatore Maurizio Rossi, in merito alle procedure utilizzate negli altri Paesi dell'Unione europea per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il PRESIDENTE evidenzia che, come sempre accade, il Servizio Studi potrà certamente fornire gli elementi informativi segnalati, che possono peraltro essere richiesti anche dai singoli parlamentari. Per quanto riguarda poi le audizioni informative richieste, si riserva di valutare meglio la questione nel proseguo dell'esame dell'atto comunitario COM (2016) 43 definitivo.

Comunica poi che, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1638, recante la delega del codice della strada, stanno proseguendo presso i competenti Uffici del Governo le riunioni tecniche per predisporre una nuova relazione tecnica che possa consentire di superare le problematiche di carattere finanziario riscontrate sul testo, in relazione al parere contrario reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (n. COM (2015) 667 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 109)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in esame, che è volta a migliorare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, potenziando le sinergie tra le varie Agenzie dell'Unione europea che assistono le autorità nazionali preposte a tali funzioni.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si sottolinea come attualmente negli Stati membri siano più di 300 le autorità civili e militari che svolgono attività di guardia costiera nei vari settori, quali la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, le attività di ricerca e di soc-

corso, il controllo delle frontiere e quello doganale, il controllo della pesca e la protezione dell'ambiente. Già nel 2014, uno studio di fattibilità concluso dalla Commissione aveva evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra gli organismi e le agenzie coinvolte in tali compiti, soprattutto per gli aspetti relativi alla sorveglianza operativa e alla condivisione dei dati, in modo da poter offrire alle autorità dei singoli Stati servizi più efficienti ed efficaci economicamente, che facilitino i controlli e la riduzione dei rischi e delle minacce nel settore marittimo.

Osserva che l'iniziativa in esame, volta a novellare il regolamento n. 1406 del 2002 sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), rientra quindi in una serie di misure proposte dalla Commissione per rafforzare, proprio mediante il maggior coordinamento tra le Agenzie europee coinvolte nello svolgimento di funzioni di guardia costiera, anche la difesa delle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, nella Relazione, si evidenzia come le modifiche introdotte con tale testo siano speculari a quelle apportate dalle proposte, recentemente adottate, volte a modificare la normativa sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669) e per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671).

Passa quindi all'esame del testo, che consta di due articoli.

L'articolo 1 integra il regolamento n. 1406/2002 aggiungendo, innanzitutto, all'articolo 2 un paragrafo in cui si stabilisce che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima coopera con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali.

È poi aggiunto un nuovo articolo 2-ter, che disciplina la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, individuando i nuovi compiti dell'EMSA.

Si tratta, innanzitutto, di condividere le informazioni ottenute dalla fusione e dall'analisi dei dati disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione presenti presso le altre Agenzie o accessibili attraverso di esse.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come il risultato di tale attività sarà quello di migliorare la diffusione, in tempo reale o quasi reale, dei dati relativi alla sorveglianza marittima tra le Agenzie europee e le autorità nazionali competenti, estendendo la condivisione anche a nuove tipologie di informazioni.

L'EMSA dovrà inoltre prestare servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate, ivi incluse le infrastrutture spaziali e di terra e i sensori installati su piattaforme di qualunque tipo, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

La Relazione spiega come, grazie ai servizi supplementari basati sui sistemi aerei a pilotaggio remoto, sia possibile superare i limiti delle attuali tecnologie terrestri e satellitari nell'acquisizione ottica di immagini, con riferimento soprattutto a quelle relative alla individuazione delle pic-

cole imbarcazioni utilizzate per trasportare i migranti nel Mediterraneo. L'EMSA organizzerà e presterà i servizi cosiddetti RPAS come prestatore di servizi istituzionali, a sostegno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e delle autorità di controllo delle frontiere e contribuirà, come Agenzia preposta alla sicurezza marittima, a creare una percezione più favorevole dell'impiego di tale tecnologia, applicandola all'esplicitamento delle varie funzioni pubbliche in mare (controllo delle frontiere, sicurezza della navigazione, attività di ricerca e soccorso, rilevamento dell'inquinamento, controllo della pesca ecc.).

Un ulteriore aspetto positivo di tale nuovo compito dell'EMSA, evidenziato dalla Relazione, è quello di assicurare la continuità della disponibilità dei dati del sistema di identificazione automatica via satellite, finora forniti ad altre agenzie e agli altri Stati membri nell'ambito di un programma di ricerca e sviluppo, svolto in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA). I più ampi compiti affidati all'EMSA in materia di comunicazione, infine, renderanno più agevole lo scambio di dati di comunicazione satellitare, a sostegno di operazioni congiunte.

L'EMSA dovrà inoltre sviluppare capacità a livello nazionale e dell'Unione, elaborando orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché appoggiando la formazione e lo scambio di personale, allo scopo di approfondire lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito delle diverse funzioni di guardia costiera.

La definizione delle modalità di cooperazione tra l'EMSA e le altre agenzie europee è demandata ad un accordo di lavoro, mentre si prevede che la Commissione europea possa formulare, sotto forma di raccomandazione, un manuale pratico sull'attività da svolgere nell'ambito delle funzioni di guardia costiera.

L'articolo 2 della proposta fissa l'entrata in vigore del regolamento al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sottolinea l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame anche l'opinione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, che è direttamente interessato dalle disposizioni in questione, le quali sembrano avere una portata molto ampia.

Il PRESIDENTE segnala che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera ha già fatto pervenire alla Presidenza e alla relatrice una serie di osservazioni, delle quali si terrà conto anche ai fini dell'espressione della risoluzione.

La relatrice CARDINALI (*PD*) conferma quanto precisato dal Presidente. Formula, pertanto, una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che esprime un parere motivato favorevole sul rispetto dei profili di sussidiarietà e proporzionalità e una serie di osservazioni di merito,

che tengono appunto conto anche delle informazioni acquisite dai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di risoluzione della relatrice, chiedendo tuttavia se sia possibile esprimere i concetti contenuti nelle osservazioni in termini più cogenti, anche come impegno al Governo per la parte di sua competenza.

Il PRESIDENTE osserva che, come espressamente indicato nel testo, la proposta di risoluzione della relatrice ha anche valore di atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

Il senatore SONEGO (*PD*), pur condividendo anch'egli l'impostazione della proposta di risoluzione della relatrice, chiede che alla stessa sia aggiunta un'osservazione circa l'esigenza che il Corpo delle Capitanerie di porto, oltre alle funzioni di guardia costiera relative alla sicurezza in mare e alla salvaguardia dell'ambiente marino, abbia anche funzioni di polizia per le attività di controllo delle frontiere. Ciò è in linea con i più recenti orientamenti maturati nell'Unione europea, miranti ad accrescere le sinergie e il coordinamento tra i vari organismi di polizia, per meglio tutelare la sicurezza all'interno degli Stati membri e lungo le frontiere esterne dell'Unione.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime perplessità sull'osservazione proposta dal senatore Sonego, sottolineando che in Italia il Corpo delle Capitanerie di porto ha da sempre un ruolo molto specifico, che è appunto quello delle funzioni di guardia costiera, mentre i compiti di polizia e di controllo delle frontiere ai fini della sicurezza sono demandati ad altri corpi e organismi. Ritiene quindi che tale richiamo si configurerebbe come una forzatura impropria.

Il senatore SONEGO (*PD*) ribadisce che quello di coinvolgere i corpi che esercitano le funzioni di guardia costiera anche nel controllo delle frontiere è un preciso indirizzo dell'Unione europea e, peraltro, risponde ad una logica condivisibile di razionalizzazione delle varie forze militari e di polizia che sembrerebbe opportuna anche in Italia.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si dichiara anch'egli contrario alla proposta del senatore Sonego, rilevando che il provvedimento in esame riguarda specificamente il rafforzamento della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, che sono quelle esercitate attualmente dal Corpo delle Capitanerie di porto. Il Corpo ha del resto sempre manifestato l'esigenza di mantenere tale specializzazione, proprio al fine di garantire un efficiente espletamento di compiti così delicati come ad esempio il soccorso e il salvataggio in mare.

Il presidente MATTEOLI condivide le osservazioni del senatore Ranucci, ricordando che il tema dell'unificazione delle funzioni di guardia costiera e controllo delle frontiere in ambito europeo esula dalla competenza della Commissione, essendo oggetto di un'altra proposta di regolamento europeo, la COM (2015) 671 definitivo, assegnata alla Commissione affari costituzionali.

La relatrice CARDINALI (PD) ritiene anch'ella non opportuno inserire nella proposta di risoluzione un'osservazione del tenore di quella suggerita dal senatore Sonogo per le motivazioni già ricordate dal senatore Ranucci e dal Presidente. Anche nell'interlocuzione avuta con i rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata infatti rappresentata l'esigenza di tutelare l'attuale organizzazione del Corpo, proprio al fine di garantire un ordinato svolgimento delle funzioni di guardia costiera e un rafforzamento della cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in qualità di autorità nazionale competente, così come richiesto dal provvedimento in esame.

Il senatore SONEGO (PD) dichiara infine di condividere il testo della proposta di risoluzione formulato dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione, che è approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (n. COM (2016) 31 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra la proposta di regolamento in esame, sulla quale la 8^a Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità entro il prossimo 10 marzo, previa acquisizione entro il 3 marzo di proposte ed osservazioni da parte delle Commissioni 3^a e 14^a, interviene sul quadro giuridico europeo in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di vigilanza sul mercato di riferimento.

Ricorda in proposito che già da alcuni anni, a livello europeo, era stata avviata, nell'ambito del piano di azione CARS 2020 per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa, una riflessione sulla adeguatezza della normativa vigente rispetto all'obiettivo di agevolare la libera circolazione dei veicoli a motore nel mercato interno, garantendo al contempo il rispetto di misure ambientali e di sicurezza comuni: ne era emersa una valutazione positiva per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e la concorrenza, mentre si è riscontrato come le dif-

ferenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme sulla omologazione e sul controllo da parte degli Stati membri ne abbiano, in pratica, ridotto l'efficacia. Tali limiti sono diventati del tutto evidenti dopo lo scoppio del caso Volkswagen, all'indomani del quale la Commissione ha annunciato che avrebbe rafforzato il sistema di omologazione, garantendo meccanismi di controllo più adeguati ed armonizzati.

Con la proposta di regolamento in esame si procede pertanto ad una revisione della normativa europea vigente, al fine di colmare le lacune ed assicurare un più elevato livello di protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Il testo si compone di 98 articoli, raggruppati in 16 Capi e in 19 allegati, di contenuto tecnico. L'ultimo allegato, peraltro, riporta la tavola delle concordanze tra gli articoli della proposta e gli atti normativi europei vigenti, che vengono ora modificati o abrogati.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina puntuale delle singole disposizioni, evidenzia la particolare rilevanza e complessità tecnica del provvedimento e richiama quindi la relazione predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Nella relazione si evidenzia che, anche alla luce del cosiddetto caso Volkswagen la proposta di regolamento intende attribuire alla Commissione europea alcune funzioni che sino ad oggi rientrano nella competenza degli Stati membri.

Si tratta in particolare delle penalizzazioni per i servizi tecnici che non operano in conformità al regolamento, dell'effettuazione di verifiche *ex post* sui veicoli omologati e sull'eventuale richiamo degli stessi, delle sanzioni per le case produttrici e i servizi tecnici, e della creazione di un foro dedicato alla corretta applicazione delle norme in cooperazione con gli Stati membri, attraverso metodologie comuni di verifica e ispezioni congiunte.

La relazione del Governo richiama anche il fatto che i servizi tecnici potranno essere designati per un periodo di 5 anni e non potranno percepire dai costruttori i diritti corrispondenti agli oneri delle prove di omologazione, diritti che saranno invece dovuti alle autorità di omologazione e comprenderanno anche una quota utile ad effettuati i controlli di conformità della produzione. Inoltre le autorità di omologazione dovranno stabilire una struttura tariffaria applicabile sia all'omologazione sia alla sorveglianza del mercato.

Il relatore sottolinea che il Governo ritiene che il provvedimento in esame rispetti i principi dell'ordinamento europeo, per quanto riguarda il principio di attribuzione e la correttezza della base giuridica, nonché i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo valuta quindi favorevolmente il progetto, sia nelle sue finalità, sia nella sua conformità all'interesse nazionale. Il relatore evidenzia tuttavia che, nel merito, la relazione richiama l'opportunità di introdurre alcune modifiche, in sede negoziale, anzitutto riguardo alla valutazione e designazione dei servizi tecnici, tenendo conto della specificità della si-

tuazione italiana in cui tali servizi sono svolti da organismi statali (centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Un altro aspetto sul quale la relazione del Governo richiama l'attenzione è quello degli obblighi imposti alle autorità di vigilanza del mercato per quanto concerne le verifiche di conformità dei prodotti, che potrebbero richiedere risorse umane e finanziarie aggiuntive rispetto alla legislazione vigente. Infine, il Governo segnala le nuove competenze assegnate alla Commissione europea circa la possibilità di verificare e sanzionare l'operato dei servizi tecnici di omologazione e di valutare l'operato delle autorità nazionali di omologazione.

Pertanto, vi è un impatto finanziario per la pubblica amministrazione in termini di ulteriori risorse umane e finanziarie da reperire per l'espletamento delle attività di sorveglianza e di mercato e per l'adeguamento qualitativo dei servizi tecnici di omologazione. La relazione del Governo non registra invece altri effetti sull'ordinamento nazionale, sulle Regioni e sulle autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, mentre sono attesi effetti positivi per i cittadini per quanto concerne la sicurezza dei veicoli e della qualità dell'aria, e per le imprese che, dovendo adeguare i veicoli a *standard* più elevati, aumenteranno la competitività del comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra la proposta di decisione in esame, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz. Essa si inserisce nell'ambito della strategia elaborata dall'Unione europea per promuovere, all'interno delle politiche volte alla realizzazione del mercato unico digitale, una gestione efficiente dello spettro radio che, migliorando la qualità delle condizioni di connettività per cittadini ed imprese, consenta di ampliare la fornitura di servizi a banda larga nei territori dell'Unione europea, tenendo nel contempo conto delle esigenze specifiche della distribuzione dei media audiovisivi.

Nella Relazione che accompagna la proposta si ricorda come, con il passaggio a tecnologie televisive digitali che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, la banda degli 800 MHz (790-862 MHz o «dividendo digitale») sia stata la prima porzione della banda di trasmissione UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione europea. Attualmente la banda di trasmissione UHF comprende la gamma di frequenze da 470 a 790 MHz ed è utilizzata per la televisione digitale terrestre (DTT) e per le apparecchiature audio per la realizzazione

di programmi ed eventi speciali («apparecchiature PMSE audio»), che sono in sostanza i microfoni senza fili.

Evidenzia che le stime in base alle quali, entro il 2020, il traffico *internet* aumenterà di otto volte rispetto a quello attuale impongono la necessità di far fronte alla domanda crescente di spettro per la banda larga mobile, con interventi che garantiscano un migliore coordinamento tra gli Stati membri nell'uso dello spettro, in modo da evitare approcci nazionali frammentari e divergenti, ridurre le interferenze transfrontaliere e consentire lo sviluppo di servizi innovativi.

Sulla base di accordi conclusi a livello internazionale e delle risultanze di appositi studi ed approfondimenti svolti dalla Commissione europea, è dunque emerso un orientamento volto a destinare alla banda larga senza fili la banda di frequenza dei 700 MHz, lasciando prioritariamente a disposizione dei servizi audiovisivi l'utilizzo della banda al di sotto dei 700 MHz.

Tale strategia è incentrata su tre assi principali: si tratta innanzitutto di creare condizioni tecniche armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nelle frequenze dei 700 MHz, sulla base del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi; fissare un termine comune entro il quale rendere disponibile tali frequenze per l'utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con le condizioni tecniche armonizzate di cui sopra, nonché definire misure di coordinamento a sostegno di tale transizione; assicurare priorità alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, mantenendo un approccio flessibile alla modalità di utilizzo della banda, che consenta di tener conto delle differenze tra gli Stati membri in termini di posizione di mercato del digitale terrestre e di contenere i costi di adattamento sia delle reti di trasmissione che delle apparecchiature riceventi.

È stata pertanto elaborata la presente proposta di decisione, sulla quale la 8^a Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, entro il prossimo 10 marzo.

Si sofferma quindi sul testo, suddiviso in 8 articoli.

L'articolo 1 fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale la banda di frequenza 694-790 MHz deve essere resa disponibile per l'utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, conformemente alla decisione della Commissione n. 676 del 2002, che fissa le condizioni tecniche armonizzate per l'uso della banda.

Al fine di conseguire tale obiettivo, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea, in vista del nuovo assetto, dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2017.

Fa quindi presente che l'articolo prevede che gli Stati non siano vincolati dall'obbligo di rispettare tali scadenze nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i Paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi facciano tutto il possibile per ridurre al minimo la du-

rata del mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione che comunichino ogni anno i risultati alla Commissione, fino a quando non saranno risolti i problemi in sospeso in materia di coordinamento.

L'articolo 2 impone agli Stati membri di commercializzare i diritti di uso della banda di frequenza dei 700 MHz entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri, nel concedere i diritti d'uso della banda dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, adottino tutte le misure necessarie per garantire l'alta qualità del livello di copertura della rispettiva popolazione e del rispettivo territorio ad una velocità di almeno 30 Mbit/s. Tra tali misure possono essere incluse condizioni per agevolare e promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete e dello spettro.

L'articolo 4 riguarda l'utilizzo a lungo termine della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Esso impone agli Stati membri di preservare l'uso di questa banda, o di parti di essa, per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, nonché per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali di trasmissione. Si prevede inoltre che, qualora gli Stati membri autorizzino l'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz anche per altre tecnologie o per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso venga limitato al solo *downlink* (ossia dalla rete ai terminali riceventi).

Richiama poi l'articolo 5 che dispone che, entro il 30 giugno 2017, gli Stati membri adottino e rendano pubblici il piano e il calendario stabiliti a livello nazionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi introdotti dalla decisione. In tale tabella di marcia, verranno fornite informazioni sulle misure volte a limitare l'impatto che il processo di transizione avrà sul pubblico e sugli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

L'articolo 6 prevede che la Commissione proceda, entro il 1° gennaio 2025, in cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione dell'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz e ne trasmetta le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione potrà valutare la necessità di modificare l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, o di parte di essa, nell'Unione europea.

Gli articoli 7 e 8 individuano rispettivamente l'entrata in vigore della decisione e i suoi destinatari.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), richiamando l'intervento già svolto sui lavori della Commissione, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame: a seguito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni svoltasi nel 2015, e della conseguente riassegnazione delle frequenze in ambito europeo, l'Italia nei prossimi anni dovrà cedere una por-

zione significativa di frequenze attualmente utilizzate per le trasmissioni radiotelevisive nazionali e locali, ad esempio per eliminare le interferenze transfrontaliere, come nel caso delle regioni limitrofe alla Francia.

Il provvedimento in esame imporrà un'ulteriore riduzione delle frequenze disponibili, con il risultato che molti operatori potrebbero trovarsi in grave difficoltà, al punto che si potrebbe perfino adombrare l'esigenza di avere un unico operatore di livello nazionale. Si tratta quindi di un tema estremamente delicato, sul quale è urgente assumere decisioni.

Rinnova pertanto la richiesta di svolgere una serie di approfondimenti sul tema, attraverso audizioni informative di soggetti qualificati.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) condivide le preoccupazioni del senatore Maurizio Rossi, segnalando l'esigenza di riservare comunque, nella futura riassegnazione delle frequenze, una quota adeguata alle emittenti locali. Censura al riguardo la condotta del Governo, che ha consentito ai grandi operatori nazionali come Rai e Mediaset di acquisire porzioni di frequenza ben superiori alle loro effettive necessità, sottraendole invece alle emittenti locali che, in alcune regioni del Paese, come la Puglia, sono spesso costrette a «spegnere» le loro trasmissioni.

Il PRESIDENTE osserva che, poiché il termine per l'espressione del parere motivato sui profili di sussidarietà e proporzionalità all'Unione europea scade il prossimo 10 marzo, la Commissione avrà modo nelle successive sedute di approfondire in maniera adeguata le questioni testé sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante variazione compensativa in termini di competenza e cassa tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» relativi al capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (n. 259)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTINI (*PD*) illustra lo schema in esame, che è stato predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze al fine di autorizzare una variazione compensativa di bilancio tra il Fondo opere e il Fondo progetti sul capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015.

Ricorda in proposito che l'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, nel prevedere l'adozione di decreti legislativi per garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, aveva indicato tra i criteri direttivi quelli relativi alla separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la

costituzione di due appositi fondi, all'adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere e alla previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il decreto legislativo n. 229 del 2011, di attuazione della delega, ha pertanto stabilito che per ciascuna amministrazione, ai fini della gestione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche siano unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere» e che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possano essere disposte variazioni compensative di bilancio tra tali fondi.

Lo schema di decreto in esame, adottato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è volto quindi a spostare 210.200 euro dal Fondo opere al Fondo progetti del capitolo 7340, che contiene le risorse destinate alle spese per la progettazione e la realizzazione di interventi sugli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Corte Costituzionale e ad organismi internazionali.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la variazione si rende necessaria in quanto la fase progettuale ha richiesto risorse ulteriori rispetto a quella esecutiva.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), pur non avendo obiezioni sull'atto in esame, anche in ragione dell'esiguità della cifra oggetto della variazione di bilancio, chiede chiarimenti sulle motivazioni alla base della stessa. Trattandosi di fondi destinati alla manutenzione di immobili pubblici, i relativi progetti dovrebbero infatti essere stati fatti direttamente dalle amministrazioni competenti e quindi non dovrebbe normalmente esservi un'esigenza di risorse aggiuntive per la fase progettuale.

Il sottosegretario Simona VICARI chiarisce che l'atto in esame riguarda una semplice rimodulazione di fondi, per l'importo di 210.200 euro, che sono trasferiti dal piano gestione relativo all'esecuzione delle opere, a quello del fondo per la progettazione. Ciò consente di effettuare un'attività di progettazione di alto livello specialistico, resa necessaria dal fatto che gli interventi di cui si tratta riguardano la manutenzione straordinaria di edifici di notevolissima importanza storica, artistica e monumentale e che, pertanto, all'interno dell'amministrazione non sono rintracciabili professionalità adeguate.

Le risorse in questione provengono da economie ricavate dal capitolo di spesa 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per l'anno 2015, che saranno destinate all'attività di manutenzione straordinaria di edifici di rilevanza costituzionale e sedi di organismi internazionali, sulla base di una pianificazione già definita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è infine approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, che ha riformato le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano, contiene disposizioni per l'attuazione diretta degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il 2015.

Il testo si suddivide in 22 articoli, raggruppati in 8 capi. Talune delle norme introdotte sono volte a risolvere procedure di contenzioso o precontenzioso avviate in sede europea, altre sono finalizzate a migliorare l'attuazione di provvedimenti già recepiti in Italia.

Con riferimento alla competenza della Commissione, segnala innanzitutto, nell'ambito del capo II, dedicato alle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 4, che intende sanare una procedura di infrazione avviata contro l'Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica. L'articolo in questione modifica pertanto il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevedendo per le SOA l'obbligo di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa.

Il capo V contiene poi disposizioni in materia di trasporti.

In particolare, l'articolo 15 integra la legislazione vigente per estendere anche alle navi comunitarie in regime di sospensione da un registro straniero a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei la possibilità di essere iscritte nel registro italiano delle navi adibite alla navigazione internazionale. Nella Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si specifica che l'intervento, migliorando la chiarezza interpretativa delle norme vigenti, intende evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

Si sofferma poi sull'articolo 16 introduce disposizioni sanzionatorie a carico dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle imprese e degli operatori del settore che non osservino le norme e le raccomandazioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. La Relazione illustrativa spiega che, dopo l'emanazione del decreto del-

l'ANSF che ha riordinato il quadro normativo, disciplinando le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e definendo il regolamento sulla circolazione ferroviaria e le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza, si rende necessario dare applicazione ai principi della legislazione comunitaria e interna volti a garantire l'osservanza delle indicazioni impartite dalla stessa Agenzia. Tale organismo, fino ad ora, ha infatti esercitato le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza, senza tuttavia avere la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori coinvolti. L'articolo in esame introduce pertanto sanzioni amministrative pecuniarie sia con riferimento alla violazione delle norme in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di requisiti del personale impiegato e di certificati e autorizzazioni di sicurezza, sia in relazione agli obblighi informativi e di assistenza tecnica verso l'Agenzia. Si prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sia effettuato dall'ANSF, con l'ausilio della Polizia ferroviaria. L'ANSF, inoltre, qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale, sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa. I ricorsi amministrativi contro gli accertamenti sono definiti dal direttore dell'ANSF, mentre per la riscossione delle sanzioni, per le impugnazioni e per la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

Sebbene non rientrino nella competenza diretta della Commissione, in quanto attinenti a profili fiscali, la relatrice segnala poi, per i riflessi in settori di interesse, alcune disposizioni contenute nel capo IV del disegno di legge, relativo ad interventi in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. Si tratta, innanzitutto, dell'articolo 8, che novella alcune norme sulle tasse di circolazione automobilistica, per esentare dal pagamento i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato dell'Unione europea e per eliminare, tra le condizioni che consentono l'applicazione di franchigie trimestrali ai veicoli in temporanea importazione, quella relativa alla reciprocità di trattamento, in quanto ritenuta in contrasto con i principi della libera circolazione all'interno dell'Unione europea e del divieto di doppia imposizione fiscale.

Sempre in materia di tasse automobilistiche, segnala poi l'articolo 9 che, in esecuzione di un Accordo tra l'Unione europea e l'Albania già ratificato dall'Italia, consente di esentare dal pagamento delle tasse e del diritto fisso i veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati dall'Albania. La relazione illustrativa specifica che tale intervento è teso anche ad eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'Autorità portuale di Ancona, consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste, ove in base ad un decreto del 1960, non è dovuto il diritto fisso di importazione.

Sempre all'interno del capo IV, evidenzia infine l'articolo 13, che introduce una serie di modifiche al regime agevolato di determinazione della base imponibile per le imprese marittime che presentino taluni requisiti (cosiddetta *tonnage tax*). In particolare, si interviene sugli aspetti relativi alla durata del periodo necessario ad esercitare nuovamente l'opzione per la *tonnage tax*, dopo essere usciti da tale regime; sulle modalità di determinazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione nel caso di cessione di navi nel corso del regime agevolato; su alcuni aspetti della disciplina delle modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione dei cadetti, come condizione per non decadere da regime di *tonnage tax*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 667 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 109)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2015) 667 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima,

premessi che:

– la proposta di regolamento in esame è volta a migliorare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, potenziando le sinergie tra le varie Agenzie dell'Unione europea che assistono le autorità nazionali preposte a tali funzioni;

– secondo la Relazione che accompagna il provvedimento, attualmente negli Stati membri sono più di 300 le autorità civili e militari che svolgono attività di guardia costiera nei vari settori, il che rende necessario rafforzare il coordinamento tra di essi, specie per gli aspetti relativi alla sorveglianza operativa e alla condivisione dei dati, così da aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi a livello nazionale, facilitando i controlli e la riduzione dei rischi e delle minacce nel settore marittimo, in maniera speculare a quanto previsto dalle recenti proposte volte a modificare la normativa sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669) e per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671);

– a tal fine, il provvedimento in esame, modificando il regolamento n. 1406 del 2002 sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con sede a Lisbona, rafforza ed espande i compiti dell'Agenzia, prevedendo: la stretta cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera; la condivisione, fusione ed analisi delle informazioni disponibili a livello nazionale; la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate; lo sviluppo di capacità, orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche; la condivisione di risorse e capacità, compresa la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali;

rilevato che:

– tali innovazioni sono coerenti con l'assetto normativo dell'Agenzia europea che, al fine di assicurare un livello efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, già svolge rilevanti compiti di assistenza alla Commissione europea e molteplici attività di collaborazione con gli Stati membri;

– la collaborazione tra l'Agenzia e gli Stati membri consiste in attività di assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria, di formazione del personale, di facilitazione della cooperazione tra gli Stati stessi e la Commissione, di acquisizione, analisi e fornitura di dati sulla sicurezza marittima e sull'inquinamento marino, nonché, nell'ambito del sistema europeo di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito con la direttiva 2002/59/CE, nell'acquisizione e nello scambio dei dati di sorveglianza marittima con le autorità nazionali competenti;

– in Italia, l'autorità nazionale competente per il monitoraggio del traffico navale e per l'acquisizione e lo scambio dei dati di sorveglianza marittima con l'Agenzia è il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;

– in base al quadro legislativo vigente, lo stesso Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita le funzioni di guardia costiera riguardanti la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, i controlli della pesca, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente, in dipendenza organica e funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che la base giuridica per la proposta in esame è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la possibilità di stabilire le opportune disposizioni per perseguire gli obiettivi della politica comune dei trasporti marittimi;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

1) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la proposta interviene nell'ambito della politica comune dei trasporti marittimi, che è materia a carattere transnazionale.

Poiché il provvedimento intende offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, attraverso un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per la migliore cooperazione e la promozione di azioni più efficaci a livello transfrontaliero ed intersettoriale, è inoltre ravvisabile un valore aggiunto nell'intervento dell'Unione europea, in quanto i suddetti obiettivi non potrebbero essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale;

2) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta di regolamento si limita alle modifiche strettamente necessarie a rafforzare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, allo scopo di consentire un migliore esercizio delle stesse da parte delle autorità nazionali competenti e senza alterare l'assetto organizzativo vigente delle stesse autorità;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– è opportuno che, una volta approvata la proposta di regolamento in esame, anche in Italia la sua attuazione avvenga in tempi rapidi e con modalità tali da assicurare un sempre migliore esercizio delle funzioni di guardia costiera, da un lato rafforzando la cooperazione in ambito europeo con l'Agenzia e gli altri Stati membri e dall'altro valorizzando e tutelando le molteplici attività e l'organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in qualità di autorità nazionale competente e in considerazione dell'elevato patrimonio di specializzazione, competenza ed esperienza di cui esso è depositario;

– al fine di conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia nell'esercizio dei servizi di guardia costiera e in linea con gli obiettivi della proposta di regolamento, si raccomanda che l'Unione europea e, per quanto di sua competenza, il Governo italiano, assicurino una costante disponibilità di risorse strumentali, umane e finanziarie adeguate a favore degli organismi che espletano tali funzioni, ossia l'Agenzia europea per la sicurezza marittima in ambito europeo e il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in ambito nazionale.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 224

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (FILIERA CANAPA)

Plenaria

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ALBANO (PD) illustra il disegno di legge in titolo rilevando in premessa che esso rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è suddivisa la tradizionale legge comunitaria in base alla legge n. 234 del 2012, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla

partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee

La finalità è quella di compiere un ulteriore passo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con riferimento alle procedure di pre-infrazione (*EU Pilot*) e a quelle d'infrazione e avviate nei confronti dell'Italia.

Osserva che l'iniziativa, inserita nel solco delle precedenti «leggi europee» (2013, 2013-*bis* e 2014), persegue lo stesso obiettivo, ovvero la chiusura delle procedure descritte, tuttora aperte, che costituiscono ancora una residua parte di pre-contenzioso e contenzioso cui occorre porre rimedio al fine di ridurne significativamente il numero.

Per quanto di competenza, rileva che il comparto primario è interessato da una serie di disposizioni che rivestono interesse in quanto atte ad incidere su argomenti oggetto di approfondita discussione.

L'articolo 1, riguardante l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma.

In particolare, la lettera *a*) concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche.

La lettera *b*) interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l'indicazione della scadenza va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina comunitaria, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi dell'Unione europea o non Ue, ovvero da entrambi; in tal modo si sostituisce la vigente normativa italiana che invece stabilisce come obbligatoria l'indicazione analitica sull'etichetta del Paese di origine del miele.

L'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura «il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa

indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».

La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato.

L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto nel senso indicato dalla disciplina comunitaria, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale «induzione in errore» del consumatore alle previsioni europee.

In merito ricorda che anche la legge n. 4 del 2011, la quale prevede all'articolo 4 sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, è oggetto della stessa procedura d'infrazione, che resta tuttora priva di applicazione in assenza dei decreti attuativi.

Rileva quindi che esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti.

In particolare, l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»). L'applicazione dell'aliquota super ridotta è infatti consentita dalla disciplina europea alle sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, mentre per i due casi citati la previsione normativa italiana era successiva.

Infine, evidenzia che l'articolo 12 interviene a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha giudicato un aiuto di Stato esistente le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Infatti la normativa italiana di riferimento è stata ritenuta presentare elementi che alterano il modello cooperativo mutualistico, tali da incidere sugli scambi tra Stati membri, comportando un pregiudizio alla concorrenza.

L'articolo in oggetto interviene ad adeguare l'attuale normativa nazionale alla decisione della Commissione europea, sotto due aspetti.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Si apre il dibattito.

La senatrice FATTORI (*M5S*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge in discorso segnano un deciso arretramento del livello di tutela di prodotti di eccellenza del comparto agroalimentare italiano. I profili interessati dalle norme sul miele e sull'olio d'oliva riguardano le fondamentali norme sulle indicazioni in etichetta e muovono in una direzione che non ritiene condivisibile, ove si tenga altresì conto del discusso tema della qualificazione del Paese di ultima trasformazione dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ricorda che sulla materia del commercio dell'olio d'oliva è in corso di negoziazione un accordo tra Unione europea e Tunisia che potrebbe gravemente danneggiare il comparto produttivo italiano.

Richiama le pregiudizievoli conseguenze che si sono verificate a seguito del trattato tra Unione europea e Marocco con riferimento ai prodotti ortofrutticoli.

Sottopone dette tematiche all'attenzione della relatrice e della Commissione, così come la problematica dell'aumento della tassazione IVA di ben 6 punti percentuali su prodotti molto utilizzati in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul disegno di legge n. 2144 (filiera canapa), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 225

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria**211^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei seguenti sei schemi di decreti legislativi recanti attuazione di direttive concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri: atto n. 270, relativo alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione; n. 271, in materia di compatibilità elettromagnetica; n. 272, concernente la messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento automatico; n. 273, riguardante la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; n. 274, sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; n. 275, concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015», nonché dei disegni di legge n. 2233 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», di iniziativa del Governo, e n. 2229 in materia di «Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale».

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri (Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, il disegno di legge prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità dell'assistenza. Le predette misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il disegno di legge è altresì inteso ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di *trusts* in favore di persone con disabilità grave.

Tra le varie misure, sottolinea l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Dopo aver illustrato il complesso delle altre disposizioni, segnala l'articolo 5, che eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il successivo articolo 6 disciplina l'istituzione di *trusts* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie: tra queste, evidenzia la prevista deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, anche diverso dalle persone fisiche, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trusts* istituiti in favore di disabili gravi, a decorrere dal periodo di imposta 2016, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivamente dichiarato e di 100.000 euro annui.

Nel sottolineare l'alta valenza sociale del disegno di legge in titolo, la cui approvazione è attesa con grande trepidazione dalle famiglie di per-

sone con gravi disabilità e dalle associazioni che assistono tali persone, conclude proponendo di esprimere sin d'ora un parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce alle considerazioni svolte dalla relatrice Pelino, sottolineando le alte finalità perseguite dal disegno di legge e convenendo sull'opportunità di esprimersi il più rapidamente possibile, possibilmente nella seduta odierna.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) si associa all'intervento che l'ha preceduta, testimoniando la grande attesa nel Paese per la proposta in esame e le molte sollecitazioni ricevute a definire al più presto la disciplina in questione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede che la votazione della proposta di parere sia rinviata alla prossima seduta.

A tale richiesta si unisce il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, responsabilità professionale del personale sanitario e responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si sofferma in particolare su alcune disposizioni di interesse per la Commissione industria: l'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento all'operato dei medesimi soggetti e l'articolo 8 sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione con l'applicazione dell'istituto del ricorso, presso il giudice civile competente, per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, configurato come condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Si prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.

Illustra quindi l'articolo 9, che limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave e disciplina l'azione di rivalsa in questione, introducendo, tra l'altro, il principio che la rivalsa, in caso di danno derivante

da colpa grave, non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, venendo inoltre esclusa la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

L'articolo 10 conferma l'obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che erogino prestazioni sanitarie (anche in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina) e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale; per questi ultimi si introduce l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, «al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa». L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10, la possibilità di azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti dell'impresa di assicurazione; segnala peraltro che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 14, infine, demanda a un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni in alcune fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

Conclude illustrando una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224**

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente una professione sanitaria, si invita la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali;

l'articolo 10, comma 3, prevede l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, «al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa»: a tale riguardo, si invita a valutare l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo;

all'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, si segnala l'opportunità di specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10;

quanto infine all'articolo 12, si segnala che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria**214^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI avverte preliminarmente che, dato il rilievo della materia e il suo forte e stretto legame con la competenza primaria della Commissione, il parere che verrà espresso potrà essere direttamente illustrato presso la Commissione di merito dalla relatrice Parente, e che di esso verrà chiesta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, in allegato alla relazione licenziata dalla Commissione Agricoltura per l'Assemblea.

Nell'introdurre congiuntamente i provvedimenti, la relatrice PARENTE (PD) si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa, che agli articoli da 1 a 5 modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tali modifiche riguardano i profili concernenti le circostanze attenuanti per il reato in oggetto, la confisca obbligatoria e l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato.

Sul punto osserva che, sebbene il testo sia orientato al contrasto del fenomeno nell'ambito del settore agricolo, le norme in materia di confisca obbligatoria sono di portata generale e suggerisce pertanto di valutarne gli effetti nell'ambito della disciplina degli appalti.

Passando al successivo articolo 6, la relatrice illustra le modifiche alle disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, sottolineando che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete e che svolge monitoraggi sull'andamento del mercato del lavoro agricolo, partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'interno e del costituendo Ispettorato nazionale del lavoro. Sottolinea, altresì, la necessità di porre attenzione ai criteri di adesione alla rete delle aziende agricole di qualità, al fine di evitare che aziende meritevoli possano rimanervi escluse. In merito all'articolo 7, chiarisce che le amministrazioni statali predispongono un piano di interventi per garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali. Gli articoli 8 e 9 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Venendo quindi all'esame del disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, la relatrice fa presente che esso affronta la questione del caporalato con ulteriori proposte, che vanno da un meccanismo che subordina l'accesso dei datori di lavoro a finanziamenti nel rispetto di determinati requisiti alla confisca dei beni dell'impresa, all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e a forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno. Inoltre è previsto il potenziamento dell'attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle forze dell'ordine locali.

Dopo aver svolto alcune considerazioni finali in merito al costo di lavoro agricolo, al rafforzamento dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego, alla necessità di rendere legale il sistema del trasferimento dei lavoratori sul luogo di lavoro e al ruolo dei patronati, la relatrice propone di pronunciarsi con un parere successivamente alla scelta del testo base da parte della Commissione di merito e contestualmente alla conclusione del ciclo di audizioni dalla stessa programmato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) suggerisce di esprimere il parere al termine delle audizioni presso la Commissione di merito, in modo da tener conto anche degli approfondimenti svolti in quella sede.

Il presidente SACCONI giudica oltremodo fondata tale richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (PD) ricorda che obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato. Dopo aver dato conto degli settori sui quali si interviene per adeguarne i contenuti al diritto europeo, la relatrice si sofferma sull'articolo 16, che introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. Attualmente l'Agenzia esercita solo funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze.

Conclusivamente, segnala che, come previsto dal Regolamento, le Commissioni consultate hanno 10 giorni di tempo per esprimere la propria relazione alla Commissione di merito e propone pertanto di formulare una relazione di segno favorevole (testo allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene opportuno che la calendarizzazione dei lavori della Commissione avvenga a seguito di riunioni settimanali dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente SACCONI osserva che, nel corso della prima parte della Legislatura, la calendarizzazione dei provvedimenti non è mai stata oggetto di frizioni, al netto delle naturali divergenze politiche, perché si è sempre inteso seguire un metodo sostanzialista, che teneva conto della tempistica stabilita dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle scadenze dei termini per l'espressione dei pareri. Nel prendere atto delle ragioni sottese alla richiesta, rileva che terrà comunque conto per quanto possibile della sollecitazione, ferma restando la necessità di esaurire il nutrito ordine del giorno già stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che con il provvedimento in esame si adempie a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

valutato che esso ha altresì la finalità di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

apprezzate in particolare le disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria e qualificazione del personale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ECOPNEUS, DI GREENRAIL S.R.L., DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) E DEL CONSORZIO ITALIANO RECUPERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI (ECODOM), SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)

Plenaria

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) *Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente MARINELLO dà conto dei subemendamenti all'emendamento 9.200, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SU UNA MISSIONE ALL'AIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO informa che il Presidente Grasso ha autorizzato una delegazione della Commissione, nella misura massima di cinque componenti, a partecipare alla riunione interparlamentare delle Commissioni competenti per l'energia che avrà ad oggetto i temi dell'economia circolare e si svolgerà all'Aia, il 3 e il 4 aprile prossimi. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a designare i Senatori partecipanti.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di oggi, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012**

9.200/1

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-undecies, 1-quaterdecies.

9.200/2

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, sostituire le parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» ovunque ricorrano nel testo, con le seguenti: «esistenti alla data del 31 dicembre 2015».

9.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere il capoverso: 1-bis.

9.200/4

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti

ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge.».

9.200/5

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «o ad uso idropotabile».

9.200/6

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «o ad uso idropotabile».

9.200/7

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sopprimere la parola: «già».

9.200/8

MARINELLO

All'emendamento 9.200, apportare la seguenti modifiche:

ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies e 1-septies sostituire le parole «già esistenti» con le seguenti: «rilasciate successivamente»;

ai commi 1-quater e 1-septies sostituire le parole «già esistenti» con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente».

9.200/9

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sostituire le parole: «già esistenti» con le seguenti: «rilasciate successivamente».

9.200/10

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso i-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: «esistenti» con la seguente: «in esercizio»;*
 - b) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*
-

9.200/11

ZIZZA

All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree»;

b) al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;

c) al comma 1, capoversi «1-quater», 1-quinquies, 1-septies e 1-oc-ties» eliminare le seguenti parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12»;

d) al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «installazioni» e sostituire le parole da: «del va-

lore» fino a: «quantità prodotte» con le seguenti: «dell'utile netto ricavato dalla vendita delle quantità prodotte nell'area»;

e) al comma 1, capoverso «1-*quindecies*», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commi da 1-*bis* a 1-*octies* e il comma 1-*undecies* trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo»;

f) al comma 1, dopo il capoverso «1-*sexdecies*», inserire i seguenti:

«1-*septiesdecies*. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il coordinamento e la razionalizzazione delle misure relative alla fiscalità ambientale diretta ed indiretta, compresi i contributi di cui al presente articolo e di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il decreto è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tendenziale uniformità della disciplina;

b) coordinamento e semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi;

c) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni dei contributi, tenendo conto della reale capacità di contribuzione dei soggetti onerati.

1-*octiesdecies*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1-*septiesdecies*, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».

Consequentemente eliminare ai commi da 1-bis a 1-octies, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

9.200/12

ZIZZA

All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «1-*bis*», eliminare le seguenti parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree»;

b) al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;

c) al comma 1, capoversi «1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies» eliminare le seguenti parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12»;

d) al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «installazioni» e sostituire le parole da: «del valore» fino a: «quantità prodotte» con le seguenti: «dell'utile netto ricavato dalla vendita delle quantità prodotte nell'area»;

e) al comma 1, capoverso «1-quindecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».

Conseguentemente eliminare ai commi da 1-bis a 1-octies, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

9.200/13

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree».

9.200/14

MARINELLO

All'emendamento 9.200, apportare la seguenti modifiche:

al comma 1-bis sostituire la parola: «annuale» con le seguenti: «una tantum»;

ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «una tantum».

9.200/15

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

9.200/16

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sopprimere il capoverso «1-ter».

9.200/17

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-ter» sostituire le parole: «già esistenti» con le seguenti: «rilasciate successivamente».

9.200/18

MARINELLO

All'emendamento 9.200, apportare la seguenti modifiche:

al comma 1-ter sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;

ai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies eliminare le seguenti parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/19

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».

9.200/20

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».

9.200/21

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione» con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 50 per cento del canone di concessione».

9.200/22

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione» con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad un terzo del canone di concessione».

9.200/23

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «pari a un terzo» con le seguenti: «pari alla metà».

9.200/24

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «ad un terzo del» con le seguenti: «almeno pari al».

9.200/25

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-quater».

9.200/26

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-quater» con il seguente: «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima a applicazione, a euro 6 per ogni chilowatt di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».

9.200/27

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti: «sopra i 30 Kilowatt».

9.200/28

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire al capoverso «1-quater» sostituire, ovunque ricorra la parola: «chilowatt» con la seguente: «chilowattora».

9.200/29

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sopprimere la parola: «già».

9.200/30

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sostituire le parole: «già esistenti» con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente».

9.200/31

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «in esercizio».

9.200/32

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/33

NUGNES, MORONESE

All'emendamento del relatore 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «una somma pari ad euro 0,1 per chilowatt pro-

dotto» con le seguenti: «una somma, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad euro 0,1 per chilowatt prodotto».

9.200/34

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire la parola: «0,01» con la seguente: «0,09».

9.200/35

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento del relatore 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,02».

9.200/36

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-quinquies».

9.200/37

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente: «1-quinquies. Le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, decadono in via definitiva alla data di scadenza del titolo e non possono essere rinnovate».

9.200/38

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» sopprimere la parola: «già».

9.200/39

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «rilasciate successivamente».

9.200/40

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «esistenti», con le seguenti: «in esercizio».

9.200/41

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/42

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/43

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «una somma pari» aggiungere le seguenti: «, in sede di prima applicazione»;

b) sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».

9.200/44

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», le parole: «2 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

9.200/45

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

9.200/46

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-sexies», con il seguente: «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima

applicazione, a euro 1 per Kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».

9.200/47

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «1 MW», con le seguenti: «100 Kwh».

9.200/48

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «in esercizio».

9.200/49

FLORIS

All'emendamento 9200, capoverso: «1-sexies», dopo le parole: «nel territorio dell'area protetta» inserire le seguenti: «e nelle aree contigue».

9.200/50

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,005».

9.200/51

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire la parola: «0,01» con: «0,09».

9.200/52

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,02».

9.200/53

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «una somma pari ad euro 0,1 per chilowatt prodotto» con le seguenti: «una somma, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad euro 0,1 per chilowatt prodotto».

9.200/54

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire al capoverso: «1-sexies» sostituire: «chilowatt» con «chilowattora».

9.200/55

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sopprimere il capoverso «1-septies».

9.200/56

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».

9.200/57

PICCOLI

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-septies», con il seguente: «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 50 euro per oleodotti o metanodotti e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».

9.200/58

FLORIS

All'emendamento 9.200, al capoverso: «1-septies», sostituire le parole: «e elettrodotti», con le seguenti: «, elettrodotti e carbondotti».

9.200/59

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sopprimere la parola: «già».

9.200/60

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente».

9.200/61

PICCOLI

Al capoverso «1-septies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «rilasciate successivamente».

9.200/62

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire la parola: «esistenti», con le seguenti: «in esercizio».

9.200/63

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/64

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «una somma», aggiungere le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore».

Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».

9.200/65

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire le parole: «pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata», con le seguenti: «pari a 200 euro per oleodotti o metanodotti, di 60 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 100 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 40 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata».

9.200/66

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», si apportano le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il numero: «100», con le seguenti: «500»;*
 - b) sostituire il numero: «50», con il seguente: «150»;*
 - c) sostituire il numero: «50», con le seguenti: «250»;*
 - d) sostituire il numero: «20», con il seguente: «100».*
-

9.200/67

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».

9.200/68

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/69

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-octies» sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

9.200/70

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

9.200/71

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

9.200/72

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «è pari al 10 per cento del canone di concessione» con le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 10 per cento del canone di concessione».

Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».

9.200/73

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-decies».

9.200/74

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-decies».

9.200/75

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-decies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli enti di gestione predispongono apposito piano di abbattimento per le specie non protette da normativa europea, solo dopo aver effettuato un'approfondita indagine conoscitiva e un censimento delle specie presenti all'interno del parco».

9.200/76

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-undecies».

9.200/77

FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, BERGER

All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «1-undecies», le parole: «sono dati in concessione gratuita» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dati in concessione gratuita»;

b) al comma 1, capoverso: «1-quindecies» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che provvedono alle finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies di questo articolo nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

9.200/78

PICCOLI

All'emendamento 9.200, al capoverso «1-undecies» sostituire le parole da: «se da esso richiesti» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «L'ente gestore può concederli in uso a terzi sulla base di un corrispettivo economico il cui ammontare verrà disciplinato dal medesimo con proprio regolamento».

9.200/79

LUCIDI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-duodecies», sopprimere le parole: «anche a titolo oneroso».

9.200/80

LUCIDI

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-duodecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1-duodecies si applicano ai prodotti dell'area marina Mentone-Ventimiglia caratterizzata dalla pesca tipica del Gambero Rosso».

9.200/81

NUGNES, MORONESE

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-terdecies», dopo le parole: «devono essere dirette» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

9.200/82

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-terdecies», dopo le parole: «di conflitto di interesse tra l'attività» sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «del parco».

9.200/83

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere i seguenti: «1-terdecies.1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, nonché delle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

1-terdecies.2. Il Fondo di cui al comma 1-terdecies.1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2017, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

1-terdecies.3. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1-terdecies.1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

9.200/84

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere il seguente: «1-terdecies.1. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di gestione delle aree protette di cui alla presente legge sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni».

9.200/85

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere il seguente: «1-terdecies.1. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159», *dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».*

9.200/86

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 9200, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies», al secondo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».

9.200/87

LUCIDI

All'emendamento 9.200, comma 1, capoverso «1-quinquesdecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

9.200/88

ARRIGONI

All'emendamento 9.200, al comma 1-quinquesdecies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».

Conseguentemente, ai commi da 1-bis a 1-octies, sopprimere le seguenti parole ovunque ricorrano: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

9.200/89

MARINELLO

All'emendamento 9.200, al comma 1-quinquiesdecies aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il contributo di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».

9.200/90

PICCOLI

All'emendamento 9.200, capoverso «1-quinquiesdecies» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».

9.200/91

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, dopo il capoverso «1-septiesdecies» aggiungere il seguente: «1-septiesdecies. I contributi, di cui ai precedenti commi, si intendono raddoppiati nel caso in cui gli impianti si trovino nelle aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione o Zone di Protezione Speciale (ZPS)».

9.200/92

MORONESE, NUGNES

All'emendamento 9.200, al comma 1, dopo il capoverso «1-sexiesdecies», aggiungere il seguente: «1-septiesdecies. Al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta e la tutela dell'ambiente, il piano di cui all'articolo 12 definisce vincoli stringenti per la caccia, la pe-

sca, le attività estrattive nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*quater*, 1-*sexies*, 1-*septies* del presente articolo».

9.200/93

MORGONI

All'emendamento 9.200, dopo il comma 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

«1-*septiesdecies*. Nell'ambito territoriale degli Enti parco, per le concessioni idroelettriche fino a 1,5 megawatt, il concedente si riappropria, con un preavviso di 24 mesi, di tutte le opere idrauliche, gli edifici ed i macchinari della derivazione e della produzione, corrispondendo un prezzo pari alla stima del valore del materiale in opera al momento dell'entrata in possesso ma senza qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile o di privilegi o di ipoteche. Per il rinnovo viene introdotta la preferenza, prima verso la Regione, poi all'Unione Montana, al Comune montano dove ricade l'opera e poi al concessionario uscente».

9.200

CALEO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991*). – 1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*quinqües*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-*novies*. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*decies*. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-*undecies*. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli de-

stinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-quindecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-sexdecies. Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 12,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri
(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Cosimo Maria FERRI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (*PD*), Ornella BERTOROTTA (*M5S*) e Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*).

Cosimo Maria FERRI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria
10ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Intervengono gli avvocati Bruno Neri e Alfredo Galasso, legali di parte civile.

La seduta inizia alle ore 11,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato, limitatamente alle audizioni.

Chiede agli auditi e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretezza dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione degli avvocati Bruno Neri e Alfredo Galasso, legali di parte civile

L'avvocato GALASSO, dopo aver ricostruito sinteticamente il suo ruolo di legale di parte civile e i suoi rapporti con alcuni dei consulenti tecnici di parte, evidenzia come le indagini condotte dal pubblico ministero, Luigi De Franco, pur essendo ispirate da serietà e diligenza, abbiano rivelato la mancanza di una linea guida. Ritiene non condivisibili le scelte compiute dal Gip di non rinviare a giudizio l'armatore della Navarma, Onorato, e il comandante dell'Agip Abruzzo, Superina. Ritiene altresì non condivisibile la sentenza di primo grado di assoluzione degli imputati.

Denuncia l'insostenibilità della tesi della nebbia fra le cause della collisione fra il traghetto e la petroliera. Tale ipotesi fu assunta come elemento probatorio centrale del dibattimento, mentre fu sottovalutata tutta una serie di altri fattori.

Sono rimarcate tanto la correttezza delle condizioni di navigazione del traghetto quanto l'esperienza e l'attenzione dimostrata dal comandante Chessa. Sono citati, fra gli elementi da prendere in considerazione, l'ipotesi di un guasto alla timoneria e l'esplosione violenta, avvenuta in un locale del traghetto. Tale esplosione può essere ricondotta alle tracce di esplosivo rinvenuto dalla Polizia scientifica più che ai vapori provocati dall'incendio.

Si rammenta la presenza di numerose navi militarizzate presenti in rada la notte del 10 aprile e si evidenzia come non sia stato possibile recuperare le rilevazioni satellitari che avrebbero aiutato a individuare anche la precisa posizione della petroliera Agip Abruzzo.

Stigmatizza inoltre l'organizzazione dei soccorsi, sottolineando l'incompetenza del comando della Capitaneria di porto ed in particolare del comandante Albanese. A tale proposito sottolinea l'assoluta incapacità dimostrata nel cercare e nel recuperare tempestivamente il relitto del Moby Prince. Dalla ricostruzione degli eventi emerge l'insostenibilità della tesi della morte rapida delle vittime.

Auspica che la Commissione possa appurare ciò che avvenne realmente la notte del 10 aprile, contribuendo semmai a far riaprire la vicenda sul versante giudiziario. A tale proposito ricorda una recente sentenza sul caso Ustica che considera il diritto alla verità e alla giustizia costituzionalmente garantito e imprescrittibile.

L'avvocato NERI premette che i risarcimenti, versati da un pool di società assicuratrici, furono molto limitati. Denuncia l'insostenibilità delle tesi della nebbia o dell'errore umano fra le cause del disastro ed avanza l'ipotesi di un cambiamento di rotta del traghetto, dovuto probabilmente alla necessità di evitare un'altra imbarcazione posta sulla sua rotta. Ricorda l'avaria nella timoneria e la mancanza di una segnalazione di allarme in plancia di comando e in sala macchine. Denuncia in particolare le carenze dell'impianto di lotta antincendio.

Conferma le gravissime carenze dei soccorsi. Ricorda in tal senso l'imbarazzo mostrato dagli ufficiali della Capitaneria di porto durante il processo.

Denuncia come le indagini siano state vizzate dalla nomina dei consulenti da parte del procuratore della Repubblica, che si rivelarono incapaci ad affrontare un disastro in mare. Lamenta infine che il processo abbia mostrato da subito gravi limiti, a cominciare dalla archiviazione della posizione dell'armatore Vincenzo Onorato.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) pone domande sull'organizzazione dei soccorsi, evidenziando le responsabilità della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco.

Il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) chiede approfondimenti sul sabotaggio a bordo del relitto del traghetto, sulla sottovalutazione di alcuni elementi di prova e sulla nomina dei periti del pubblico ministero.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone quesiti approfondimenti sulle operazioni di depistaggio e sui risarcimenti.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rivolge domande sull'operato del pubblico ministero Luigi De Franco, sulla presenza di navi statunitensi in rada e sui movimenti della petroliera Agip Abruzzo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede informazioni sul comportamento del comandante Albanese nell'organizzazione dei soccorsi e sulle comunicazioni radio fra il traghetto e la terraferma.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) domanda un giudizio sulla richiesta avanzata nel 2006 dall'avvocato Carlo Palermo per riaprire le indagini sul caso e sui legami di molti protagonisti dell'epoca con la massoneria.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede notizie sull'entità dei risarcimenti, sui consulenti del pubblico ministero, sulla presenza di altre imbarcazioni in rada e sulle tracce di esplosivo rinvenute a bordo del traghetto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone domande sui consulenti di parte civile e sull'esplosione a bordo del traghetto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) domanda perché la società assicuratrice dell'Agip Abruzzo abbia risarcito i familiari delle vittime, benché non sia stata accertata la responsabilità della società armatrice.

L'avvocato GALASSO conferma i limiti delle indagini e le gravissime mancanze nell'organizzazione dei soccorsi. Evidenzia l'esistenza di un vero e proprio sistema di coperture che ha condotto al proscioglimento

dei principale indagati e a minimizzare i risarcimenti. Nel ricordare la presenza di navi statunitensi in rada, sottolinea che non parteciparono all'organizzazione dei soccorsi.

L'avvocato NERI precisa che il risarcimento fu pagato da un pool di società assicuratrici degli armatori della petroliera e del traghetto.

Riguardo alle tracce di esplosivo a bordo, non esclude l'ipotesi di un traffico clandestino di esplosivo.

Nel rimarcare le sue critiche alla Capitaneria di porto, denuncia come all'epoca mancasse un piano organizzato dei soccorsi e ciò spiega la grande confusione generata quella notte in Capitaneria.

Comunicazioni del Presidente e determinazione sul regime di classificazione degli atti finora acquisiti

Il PRESIDENTE comunica che gli atti, finora acquisiti dalla Commissione e riportati nell'elenco pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, possono ricevere la classificazione di documenti liberi, ai sensi della delibera sul regime degli atti, approvata dalla Commissione nella seduta del 10 dicembre scorso.

Fa presente a tale proposito che gran parte di questi documenti già sono stati messi a disposizione dei commissari per il loro carattere del tutto pubblico.

Da mettere ancora in distribuzione sono il rapporto dell'Ammiraglio della Guardia Costiera Francese all'allora Ministro della Marina mercantile Facchiano, che è stato consegnato lo scorso 16 febbraio dal giornalista Alberto Testa, nonché la documentazione fornita nella seduta odierna dall'avvocato Galasso. Anche tali documenti possono essere classificati come liberi.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede chiarimenti in ordine ai documenti acquisiti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa sulla prossima audizione e rinvia il previsto Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al termine della seduta odierna dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,10.

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE

Mittente	Argomento
Associazioni Vittime: Ass.ne "140" presieduta da Loris Rispoli; Ass.ne "10 Aprile" di Angelo Chessa	«Documento di approfondimento a supporto dell'inizio lavori» – Dicembre 2015 – Dossier consegnato in audizione, nella seduta del 17.12.2015, dalle associazioni delle vittime.
Ass.ne «10 Aprile»	Lettera di presentazione Associazione 10 Aprile 10 dicembre 2015 statuto Associazione 140
Ing. Giovanni MOTTA, responsabile della Direzione Sicurezza e Ambiente dell'Autorità portuale di Livorno	Documentazione consegnata in sede di audizione dall'Ing. Giovanni MOTTA, nella seduta del 26 gennaio 2016
Giornalisti: Piero Mannironi de «La Nuova Sardegna» e Alberto Testa de «L'Unione sarda»	Documentazione consegnata in sede di audizione nella seduta del 16 febbraio 2016. Lettera comandante Francese a ministro Facchiano
Avvocati: Bruno NERI e Alfredo GALASSO, legali di parte civile	Documentazione consegnata in sede di audizione dall'avvocato Alfredo GALASSO nella seduta del 23 febbraio 2016

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA COMMISSIONE

Mittente	Argomento
Manfredi Lucibello	Filmato in DVD di Manfredi Lucibello - « <i>Centoquaranta - La strage dimenticata</i> » proiettato nella seduta del 14 gennaio 2016.
Istituto Pia Società Figlie di San Paolo	Pubblicazione sul disastro del traghetto <i>Moby Prince</i>
Editore EPC	Documentazione tecnica, contenuta nella Rivista «Antincendio» del dicembre 1991
Tribunale Penale di Livorno – SEZ. 1 – Sentenza N. 179 REG. SEN N. 66/95 RG N. 542/91 NR	sentenza primo grado Moby Prince Sent. in data 31/10/1998 - depositata in data 21/01/1998
Corte d'appello di Firenze Sentenza N. 305/98 Reg. Gen. N. 542/91	Sentenza di secondo grado Moby Prince Sent. in data 05/02/1999
PALERMO Avv. Carlo, legale della famiglia Chessa	Richiesta di riapertura del procedimento penale relativo alla sciagura del Moby Prince avvenuta il 10 aprile 1991, al Procuratore della Repubblica di Livorno, dott. Antonio Giacconi

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
LAI

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 23 febbraio 2016

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 115

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Martedì 23 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Andrea MANCIULLI

La seduta inizia alle ore 11.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda il successo del Seminario del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) svoltosi a Firenze lo scorso mese di novembre, sia sotto il profilo della partecipazione, che dei contenuti politici.

Quest'anno si era pensato di organizzare l'evento a Venezia non solo per la bellezza del luogo, ma per la sua posizione strategica, in quanto ritiene che un'attenzione particolare debba essere rivolta ai Balcani.

La Libia infatti è una minaccia in *fieri*, non ancora conclamata, mentre gli ultimi arresti di «predicatori» effettuati, provenienti proprio dai Balcani, mostrano un preoccupante attivismo di «*foreign fighters*» in quell'area. Il Kosovo in particolare presenta elementi di preoccupazione.

Per questo ritiene sia nell'interesse del Paese far crescere l'attenzione e la consapevolezza su queste tematiche. Ricorda, peraltro, che nel calendario delle riunioni dell'Assemblea parlamentare della NATO sono previste importanti missioni nei Balcani e in Kosovo.

Vorrebbe organizzare anche un appuntamento seminariale su queste tematiche, come quello dello scorso anno sulla sicurezza cibernetica. C'è infatti una forte domanda di sapere quello che accade sullo scenario internazionale e la Delegazione può dare un contributo significativo. Osserva infatti che è importante essere presenti in sede internazionale, ma la Delegazione deve svolgere anche la sua attività in sede di informazione e di organizzazione di attività di approfondimento, coinvolgendo l'opinione pubblica e i centri di ricerca.

Per questo ritiene debba essere considerato all'interno della Delegazione un «*modus operandi*» per essere presenti in tutti i settori, sia nella dimensione internazionale che in quella nazionale.

Annunzia un'iniziativa insieme alla Commissione difesa della Camera sul tema della deterrenza. Si vive infatti una stagione particolare, un po' spuria, ove, oltre al confronto strategico sulle grandi tematiche, quali l'accordo nucleare con l'Iran, gli esperimenti in Corea del Nord, esiste anche un micro-conflitto che è in grado, però, di influire profondamente nella vita delle società, come il commercio delle armi. Su questo Stati Uniti e Russia condividono la preoccupazione che gruppi di persone possano entrare in possesso di armi creando situazioni spurie di lotta e conflitto.

Il senatore Franco PANIZZA (*Aut-PSI-MAIE*) osserva che se si parla di Balcani potrebbe essere meglio organizzare la riunione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo a Trieste. Osserva poi che a Bolzano c'è un osservatorio sui Balcani che potrebbe essere coinvolto o per organizzare un seminario in preparazione del GSM o proprio per il GSM.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, osserva che a Venezia la Delegazione sarebbe ospite della Marina presso l'Arsenale che è stato appena sistemato, con un notevole risparmio di spesa.

Il deputato Luca FRUSONE (*M5s*), condivide l'idea di organizzare un seminario sulla deterrenza. Quanto alle partecipazioni all'estero, bisognerebbe coordinare meglio l'attività della Delegazione pensando ad un rapporto finale che dia conto delle conclusioni emerse nel corso delle riunioni, soprattutto quelle più importanti. Alcune di esse hanno infatti una priorità. Personalmente ritiene piuttosto insignificanti quelle nelle quali si parla di Russia senza la presenza della Delegazione russa: il dialogo diventa monotono!

È importante comunque considerare anche l'attività che la Delegazione svolge in Italia, visto che è sicuramente utile condividere le informazioni e portarle dalla dimensione internazionale a quella nazionale. Ritiene giusta l'idea di focalizzare il prossimo GSM sui Balcani e sul Mediterraneo.

Il deputato Valentino VALENTINI (*FI*) ritiene importante parlare di Balcani e ottima l'idea di organizzare il GSM a Venezia; Trieste, infatti, non ha grandi possibilità di ricezione e di accoglienza. Ricorda anch'egli il grande successo del GSM svoltosi a Firenze sia per i contenuti che per la partecipazione e condivide l'idea di organizzare Seminari di preparazione. Ritiene anche importante creare, nei confronti dei giornalisti, una continuità di flusso di informazioni. Bisogna infatti chiedersi quale sia il ruolo della Delegazione NATO e dell'Assemblea parlamentare e concorda sulla necessità di assicurare un flusso di informazioni dalla dimensione in-

ternazionale a quella nazionale. Concorda sul fatto che non tutte le missioni abbiano lo stesso grado di interesse.

Il senatore Maurizio MIGLIAVACCA (*PD*) condivide l'idea di organizzare il GSM a Venezia e di pensare ad occasioni di approfondimento attraverso l'organizzazione di seminari, con particolare riguardo al tema dei Balcani e del Mediterraneo. Osserva che è necessario avere un approccio progressivo e prudente verso le tematiche internazionali, che sono in continua evoluzione. Quanto all'organizzazione del Seminario GSM a Venezia, raccomanda il coinvolgimento delle istituzioni europee.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel raccogliere il consenso dei colleghi sull'organizzazione del Seminario GSM a Venezia, osserva che c'è sempre stata massima attenzione sul coinvolgimento della Unione Europea; è infatti sempre stata invitata, ed ha partecipato ai lavori, l'Alto Rappresentante Mogherini. Ritieni peraltro di grande importanza, sul tema dei Balcani, confrontare la visione della Nato e quella dell'Unione Europea. I Balcani fanno idealmente parte del Mediterraneo anche storicamente e l'interesse del nostro Paese è quello di promuovere l'attenzione verso questa area. Osserva poi l'importanza delle *Newsletter* a conclusione delle missioni ed auspica che esse abbiano maggior continuità descrivendo non solo quanto avvenuto, ma costituendo un tessuto politico delle problematiche emerse. È indubbiamente uno strumento da migliorare che deve essere attento alla domanda di sapere che esiste nell'opinione pubblica. Ricorda infine l'organizzazione in Italia di una visita della Commissione Scienza e Tecnologia volta ad approfondire le potenzialità tecnico-produttive del nostro Paese. Essa si svolgerà a La Spezia e in altri luoghi del Nord Italia. Ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il proprio contributo.

La seduta termina alle ore 12.

